



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE



Condizioni di Assicurazione **Tutela Business - Uffici e Studi**

Mod. CA 186374 - 01/2023

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

Tutela Business - Uffici e Studi

Caro Cliente,

Tutela Business – Uffici e Studi è la polizza assicurativa che protegge il suo ufficio dagli imprevisti di ogni giorno e che consente di assicurare la sua attività con un numero massimo di 50 addetti.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 14 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri


Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.




I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti franchigie e scoperti.
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.



- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di Tutela Business – Uffici e Studi è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È TUTELA BUSINESS - UFFICI E STUDI	Pag. 1 di 51
Art. 1.1 Cosa è assicurabile	Pag. 1 di 51
Art. 1.2 Cosa non è assicurabile	Pag. 2 di 51
Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 51
Art. 2.1 Quanto dura la polizza	Pag. 3 di 51
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 3 di 51
Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture	Pag. 3 di 51
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 3 di 51
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)	Pag. 3 di 51
Art. 4.1 Recesso alla ricorrenza annua (disdetta)	Pag. 3 di 51
Art. 4.2 Recesso in caso di sinistro	Pag. 3 di 51
Art. 4.3 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)	Pag. 4 di 51
Art. 4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta	Pag. 4 di 51
Art. 4.5 Come comunicare con la Compagnia	Pag. 4 di 51
Art. 5. CHE COSA SUCCEDA SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 4 di 51
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 4 di 51
Art. 7. AREA CLIENTI	Pag. 5 di 51
Art. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ESCLUSIONE OFAC	Pag. 5 di 51
Art. 9. ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 6 di 51
Art. 9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti	Pag. 6 di 51
Art. 9.2 Modifiche della polizza	Pag. 6 di 51
Art. 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 6 di 51
Art. 9.4 Beni in leasing	Pag. 6 di 51
Art. 9.5 Verifica della soddisfazione del Cliente	Pag. 7 di 51
Art. 9.6 Revisione del premio alla scadenza	Pag. 7 di 51

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 8 di 51
--------------------------------	--------------

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 10.1 Fabbricato e Contenuto	Pag. 8 di 51
Art. 10.2 Garanzie aggiuntive	Pag. 9 di 51
10.2.1 Danni causati dall'acqua	Pag. 9 di 51
10.2.2 Fenomeni atmosferici	Pag. 9 di 51
10.2.3 Atti vandalici e dolosi	Pag. 10 di 51
10.2.4 Fabbricato in locazione	Pag. 10 di 51
10.2.5 Indennità aggiuntiva per interruzione di attività	Pag. 10 di 51
Art. 10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali	Pag. 10 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 10.4 Furto Contenuto	Pag. 11 di 51
Art. 10.5 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina	Pag. 12 di 51

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 10.6 Vetri e Insegne	Pag. 14 di 51
Art. 10.7 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne	Pag. 14 di 51

COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Art. 10.8	Fenomeno elettrico	Pag. 14 di 51
Art. 10.9	Garanzie aggiuntive	Pag. 14 di 51
	10.9.1 Elettronica	Pag. 15 di 51
Art. 10.10	Altre disposizioni relative alla copertura Fenomeno elettrico ed Elettronica	Pag. 15 di 51

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.11	Responsabilità Civile verso Terzi - RCT	Pag. 15 di 51
Art. 10.12	Garanzie aggiuntive	Pag. 17 di 51
	10.12.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - RCO	Pag. 17 di 51
	10.12.2 Lavoratori occasionali	Pag. 17 di 51
	10.12.3 Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato	Pag. 18 di 51
Art. 10.13	Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile	Pag. 18 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 10.14	Assicurati	Pag. 18 di 51
Art. 10.15	Tutela legale	Pag. 19 di 51
Art. 10.16	Ambito di operatività della polizza	Pag. 21 di 51
Art. 10.17	Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale	Pag. 21 di 51

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 10.18	Assistenza ai locali dell'ufficio	Pag. 22 di 51
Art. 10.19	Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'ufficio)	Pag. 25 di 51
Art. 10.20	Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti	Pag. 26 di 51

Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 11.1	Esclusioni comuni a tutte le coperture	Pag. 26 di 51
-----------	--	---------------

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 11.2	Esclusioni relative alle garanzie Fabbricato e Contenuto	Pag. 27 di 51
	11.2.1 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive	Pag. 27 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 11.3	Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina	Pag. 28 di 51
-----------	---	---------------

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 11.4	Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne	Pag. 28 di 51
-----------	--	---------------

COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Art. 11.5	Esclusioni relative alla copertura Fenomeno elettrico ed Elettronica	Pag. 29 di 51
-----------	--	---------------

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 11.6	Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile	Pag. 29 di 51
	11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - RCT	Pag. 29 di 51
	11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive	Pag. 30 di 51
	11.6.3 Terzietà	Pag. 30 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 11.7	Esclusioni relative alla copertura Tutela legale	Pag. 30 di 51
-----------	--	---------------

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 11.8	Esclusioni relative alla copertura Assistenza	Pag. 31 di 51
-----------	---	---------------

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

		Pag. 33 di 51
--	--	---------------

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 12.1	Limiti Fabbricato e Contenuto	Pag. 33 di 51
	12.1.1 Limiti Garanzie aggiuntive	Pag. 33 di 51

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 12.2	Limiti Furto e Rapina	Pag. 34 di 51
-----------	-----------------------	---------------

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 12.3	Limiti Vetri e Insegne	Pag. 35 di 51
-----------	------------------------	---------------

COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

Art. 12.4	Limiti Fenomeno elettrico ed Elettronica	Pag. 35 di 51
12.4.1	Limiti Fenomeno elettrico	Pag. 36 di 51
12.4.2	Limiti Elettronica	Pag. 36 di 51

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.5	Limiti Responsabilità Civile verso Terzi - RCT	Pag. 36 di 51
12.5.1	Limiti Garanzie aggiuntive	Pag. 37 di 51

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 12.6	Limiti Tutela legale	Pag. 37 di 51
-----------	----------------------	---------------

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 12.7	Limiti Assistenza	Pag. 38 di 51
-----------	-------------------	---------------

Art. 13.	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 38 di 51
----------	---------------------------	---------------

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 14.	DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 39 di 51
Art. 14.1	Denuncia e obblighi in caso di sinistro	Pag. 39 di 51
14.1.1	Responsabilità Civile	Pag. 39 di 51
14.1.2	Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed elettronica	Pag. 40 di 51
14.1.3	Tutela legale	Pag. 40 di 51
Art. 14.2	Procedura per la valutazione del danno	Pag. 40 di 51
Art. 14.3	Assistenza	Pag. 41 di 51
Art. 15.	TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 41 di 51
Art. 16.	MANDATO DEI PERITI	Pag. 41 di 51
Art. 17.	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	Pag. 41 di 51
Art. 18.	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 41 di 51
Art. 19.	RIDUZIONE E FACOLTÀ DI REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE	Pag. 41 di 51
Art. 20.	GESTIONE DEL SINISTRO	Pag. 42 di 51
Art. 20.1	Clausola raccordo franchigie	Pag. 42 di 51
Art. 20.2	Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali	Pag. 42 di 51
20.2.1	Quantificazione del danno	Pag. 42 di 51
20.2.2	Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 43 di 51
Art. 20.3	Gestione del sinistro Furto e Rapina	Pag. 43 di 51
20.3.1	Quantificazione del danno	Pag. 43 di 51
20.3.2	Recupero dei beni	Pag. 44 di 51
20.3.3	Pagamento di anticipi di indennizzo	Pag. 44 di 51
Art. 20.4	Gestione del sinistro Vetri e Insegne	Pag. 44 di 51
20.4.1	Quantificazione del danno	Pag. 44 di 51
20.4.2	Sinistri relativi a più coperture	Pag. 44 di 51
Art. 20.5	Gestione del sinistro Fenomeno elettrico ed Elettronica	Pag. 44 di 51
20.5.1	Quantificazione del danno	Pag. 44 di 51
20.5.2	Sinistri relativi a più coperture	Pag. 44 di 51
Art. 20.6	Gestione del sinistro Responsabilità Civile	Pag. 44 di 51
20.6.1	Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	Pag. 44 di 51
Art. 20.7	Gestione del sinistro Tutela legale	Pag. 45 di 51
20.7.1	Insorgenza del sinistro	Pag. 45 di 51
20.7.2	Gestione del sinistro	Pag. 45 di 51
Art. 20.8	Istruzioni per la richiesta di Assistenza	Pag. 46 di 51

GLOSSARIO	Pag. 47 di 51
------------------	---------------

Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (allegato 1)	Pag. 1 di 4
--	-------------

Informativa sul trattamento dei dati personali	Pag. 1 di 6
---	-------------

sezione I

da sapere: la sottoscrizione della polizza Tutela Business – Uffici e Studi è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio finanziamenti, carte di pagamento e mutui)

ubicazione: si intende l'indirizzo in cui si svolge l'attività assicurata. La possibilità di assicurare più ubicazioni (pluriubicazione) non è prevista dal prodotto

da sapere: per attività effettivamente avviate si intendono quelle le cui operazioni preliminari, accessorie e di allestimento dei locali sono già state espletate e, pertanto, l'attività dichiarata dal Contraente al momento della sottoscrizione della polizza è in corso di svolgimento

da sapere: sottoscrivendo il contratto si acquistano almeno le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

articolo 1. Che tipo di Assicurazione è Tutela Business – Uffici e Studi

Tutela Business – Uffici e Studi è una soluzione assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce molteplici coperture per il Contraente che sia persona giuridica, ditta individuale o libero professionista con partita IVA che svolga la propria attività lavorativa, effettivamente avviata, in uffici o in studi professionali con la medesima ubicazione.

Tutela Business – **Uffici e Studi** prevede 7 differenti coperture:

Le coperture sempre presenti sono:

- **Responsabilità Civile**
- **Assistenza**

Le coperture opzionali sono:

- **Incendio e altri eventi materiali**
- **Furto e Rapina**
- **Vetri e Insegne** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie base della Copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Fenomeno elettrico ed Elettronica** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie base della Copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Tutela Legale**

Ogni copertura comprende garanzie base e, se previste, garanzie aggiuntive ad esse collegate.

La Copertura **Incendio e altri eventi materiali** prevede le seguenti garanzie:

- Fabbricato e Contenuto (Base)
- Danni causati dall'acqua, Fenomeni atmosferici, Atti vandalici e dolosi, Indennità aggiuntiva per interruzione di attività, Fabbricato in locazione (Aggiuntive)

La Copertura **Furto e Rapina** prevede le seguenti garanzie:

- Furto Contenuto (Base)
- Scoperto facoltativo Furto (Aggiuntiva)

La Copertura **Vetri e Insegne** prevede la sola garanzia base Vetri e Insegne.

La Copertura **Fenomeno elettrico ed Elettronica** prevede le seguenti garanzie:

- Fenomeno elettrico (Base)
- Elettronica (Aggiuntiva)

La Copertura **Responsabilità civile** prevede le seguenti garanzie:

- Responsabilità Civile verso Terzi – RCT (Base)
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro – RCO, Lavoratori occasionali, Responsabilità Civile - proprietà del fabbricato (Aggiuntive)

La Copertura **Tutela legale** prevede la sola garanzia Base Tutela legale

La Copertura **Assistenza** prevede la sola garanzia Base Assistenza

1.1 Cosa è assicurabile

È assicurabile l'attività di ufficio o studio professionale esercitata da una persona giuridica, ditta individuale o libero professionista con partita IVA, che si avvalga di un numero di massimo 50 addetti.

Per addetti si intendono i prestatori di lavoro, i titolari, i familiari coadiuvanti e i soci che partecipino allo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Sono considerati prestatori di lavoro i collaboratori a qualsiasi titolo che partecipino allo svolgimento dell'attività dell'ufficio purché in regola con le rispettive norme di legge. Sono considerati prestatori di lavoro anche i lavoratori in somministrazione, praticanti, borsisti, tirocinanti, stagisti.

Sono esclusi i prestatori di lavoro titolari di partita IVA nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi.

attenzione: non sono considerati addetti i soci di solo capitale che non operano nell'ufficio

da sapere: l'indirizzo che deve essere indicato nel modulo di polizza alla voce "ubicazione del rischio" è quello dei locali in cui viene svolta l'attività assicurata

Per familiari coadiuvanti si intendono i familiari dell'iscritto alla Camera di commercio, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'attività assicurata, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 della Legge n. 463/1959.
L'attività assicurata deve essere svolta dal Contraente all'interno di locali (nel seguito Fabbricato) che presentino le caratteristiche previste dal contratto.

Che cosa intendiamo per caratteristiche dei locali

Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

Coperture sempre presenti	Coperture opzionali e Garanzie Base	Garanzie aggiuntive
Responsabilità Civile Garanzia Base <ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile verso terzi - RCT 		Responsabilità civile Garanzie Aggiuntive <ul style="list-style-type: none"> Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro - RCO Lavoratori occasionali Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato
Assistenza		
	Incendio e altri eventi materiali Garanzie Base <ul style="list-style-type: none"> Fabbricato Contenuto 	Incendio e altri eventi materiali Garanzie Aggiuntive <ul style="list-style-type: none"> Danni causati dall'acqua Fenomeni atmosferici Atti vandalici e dolosi Indennità aggiuntiva per interruzione attività
	Vetri e insegne Garanzia Base <ul style="list-style-type: none"> Vetri e insegne 	
	Fenomeno Elettrico ed Elettronica Garanzia Base <ul style="list-style-type: none"> Fenomeno Elettrico 	Fenomeno Elettrico ed Elettronica Garanzie Aggiuntive <ul style="list-style-type: none"> Elettronica
	Furto e rapina Garanzie Base <ul style="list-style-type: none"> Furto Contenuto 	Furto e rapina Garanzie Aggiuntive <ul style="list-style-type: none"> Scoperto facoltativo furto
	Tutela Legale Garanzia Base <ul style="list-style-type: none"> Tutela Legale 	

da sapere: il lavoro d'ufficio comporta essenzialmente attività di tipo cognitivo-decisionale svolte attraverso l'utilizzo di attrezzature tipiche quali stampanti, fotocopiatrici, fax, materiali di cancelleria e pc

attenzione: non sono assicurabili ad esempio massaggiatori, osteopati, fisioterapisti, veterinari etc

1.2 Cosa non è assicurabile

Non sono assicurabili le attività:

- con più di 50 addetti
- diverse da quelle di ufficio
- svolte nel settore medico/sanitario che prevedono l'erogazione di prestazioni medico-sanitarie direttamente su persone o animali
- con sede legale o operativa al di fuori dello Stato italiano
- che non abbiano ancora iniziato effettivamente il proprio esercizio presso l'ubicazione dichiarata
- che si svolgano all'interno di un fabbricato che:
 - non presenti le caratteristiche costruttive previste dal contratto
 - risulti vuoto o inoccupato
 - contenga merci
 - sia comunicante con altre attività o abitazioni o magazzini/deposito merci, anche di terzi
 - non sia realizzato nel rispetto delle necessarie autorizzazioni edilizie in base alla normativa in materia urbanistica oppure che sia realizzato in violazione di diritti altrui
 - non sia conforme in ogni sua parte (compresi, senza alcuna limitazione, gli impianti fissi del Fabbricato) alle norme in vigore nel periodo di costruzione
 - sia in costruzione, in allestimento o in fase di ristrutturazione che abbia comportato la sospensione dell'attività stessa
 - non sia in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presenti vizi o deterioramenti che ne diminuiscano l'idoneità all'uso)

da sapere: si intendono fabbricati che presentino caratteristiche di fatiscenza e insalubrità che comportino uno stato di degrado e instabilità

- contenga esplosivi in quantità superiore a 1Kg o infiammabili in quantità superiore a 500 Kg

Che cosa intendiamo per attività non ancora avviata

Si ricorda che la polizza può avere esclusivamente una decorrenza successiva all'avviamento effettivo dell'attività.

Le attività non ancora avviate sono quelle che, anche se validamente costituite sotto il profilo legale e fiscale, non siano di fatto esercitate, in quanto per esempio, i locali sono in fase di allestimento o non sono ancora disponibili i mezzi necessari per lo svolgimento.

articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

2.1 Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non la disdice, la polizza si rinnova tacitamente, per un ulteriore anno a condizione che il Contraente abbia pagato il premio o le rate di premio entro la scadenza della polizza e abbia ancora un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul quale addebitare le rate di premio.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

2.3 Quando si sospendono le coperture

Se alle successive scadenze del pagamento del premio il Contraente non paga, la polizza è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, mentre rimangono immutati le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il Contraente può pagare il premio tramite addebito automatico (mensile o annuale) sul conto corrente aperto presso una filiale di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento (quietanza)

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

4.1. Recesso alla ricorrenza annua (disdetta)

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza. Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta.

4.2 Recesso in caso di sinistro

La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto con effetto immediato dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. La relativa comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. La Compagnia restituisce l'importo pagato e non goduto, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale della polizza.

L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia o del Cliente ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza.

Eventuali premi incassati dopo l'esercizio del recesso verranno restituiti al lordo delle imposte.

tacito rinnovo: la scadenza della polizza si rinnova di anno in anno senza necessità di un consenso esplicito del Cliente

premio: l'importo annuale che il Contraente si impegna a pagare quando sottoscrive la polizza

riferimenti normativi: articolo 1901 del Codice Civile

4.3 Inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)

La Compagnia annulla il contratto inviandone comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso non aveva alla decorrenza i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2. Cosa non è assicurabile.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte.

4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta

La Compagnia recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che lo stesso ha perso i requisiti di assicurabilità indicati all'articolo 1.2. Cosa non è assicurabile.

Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

4.5 Come comunicare con la Compagnia

Le comunicazioni inviate dal Contraente alla Compagnia devono avvenire con una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.,
Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino



tramite la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

In caso di chiusura del conto corrente Intesa Sanpaolo sul quale sono addebitati i premi, la polizza non potrà essere rinnovata alla scadenza annua successiva.

In caso di chiusura del conto corrente Intesa Sanpaolo (senza l'apertura di un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo) e di rateizzazione mensile del pagamento del premio di polizza, i premi mensili residui saranno addebitati in un'unica soluzione alla chiusura del conto corrente e le coperture resteranno in vigore fino alla scadenza.

In caso di addebito non andato a buon fine, la polizza resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza mensile.

riferimenti normativi: articolo 1901
comma 2 del Codice Civile

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato.




Il tentativo di mediazione va fatto presso un Organismo di Mediazione del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.

Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è:




- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere i diritti che derivano dal contratto
- quello della sede in cui svolgono l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:

-  posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino,
-  email, all'indirizzo comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com (scelta preferibile)
-  fax al numero 011 093.10.62.

Se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta può essere effettuata tramite:

-  posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
-  email all'indirizzo comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com (scelta preferibile)
-  fax al numero 011 093.10.62.

Per la garanzia Tutela Legale, vale quanto previsto all'articolo 20.7.2 in materia di arbitrato.

articolo 7. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita area riservata (Area Clienti) sul sito internet www.intesansanpaoloprotezione.com

Nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l'Area Clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispersive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

articolo 8. Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Valgono le norme della legge italiana per tutto quanto non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di Organizzazioni Internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

articolo 9. Altre norme in generale

9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti

La Compagnia presta le coperture assicurative sulla base delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Tali circostanze vengono dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni contengono informazioni inesatte o incomplete, la Compagnia può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ma con un premio più elevato.

Se il Contraente rilascia tali dichiarazioni inesatte o incomplete con dolo o colpa grave, la Compagnia può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere il recesso dalla polizza.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave e il rischio valutato sulla base delle nuove e corrette circostanze risulta comunque assicurabile, la Compagnia può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

9.2 Modifiche della polizza

In caso di circostanze che modifichino gli elementi del rischio assicurato (diminuzione o aggravamento del rischio), il Contraente deve darne tempestiva comunicazione scritta alla Compagnia oppure recarsi presso la filiale in cui ha sottoscritto la polizza.

La Compagnia s'impegna a sostituire la polizza in base alle nuove esigenze del Contraente. La sostituzione di una polizza comporta la cessazione della polizza in corso e l'emissione contestuale di un nuovo contratto per recepire le mutate esigenze del Contraente. La nuova polizza potrà subire una variazione di premio rispetto alla precedente in relazione alle caratteristiche del rischio comunicate e della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Resta ferma la facoltà per la Compagnia di recedere:

- in caso di diminuzione del rischio, entro 60 giorni dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione
- in caso di aggravamento del rischio, entro 30 giorni dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso ha effetto immediato se il rischio al momento della sottoscrizione non era assumibile; il recesso ha effetto dopo 15 giorni se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. La modifica del rischio non nota o non accettata dalla Compagnia, nonché la mancata comunicazione alla stessa di qualsiasi circostanza che modifichi qualsiasi elemento del rischio assicurato, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione della polizza.

Il Contraente deve informare tempestivamente la Compagnia in caso di:

- cessione o trasformazione dell'attività assicurata
- modifica dell'attività assicurata, indicata nel modulo di polizza
- spostamento della sede legale
- variazione di una o più delle circostanze previste all'art. 1.2 Cosa non è assicurabile.

9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente e la Compagnia possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dalla polizza.

Il Contraente deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e dell'indennizzo sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari del bene assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.

9.4 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nella polizza solo se espressamente indicati nel modulo di polizza, se assicurati con altra polizza ad essi dedicata, in caso di sinistro la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente.

attenzione: sulla base di errate dichiarazioni alla Compagnia in fase di liquidazione del sinistro potrebbe essere riconosciuto un importo inferiore a quello dovuto

riferimenti normativi: articolo 1892 codice civile

riferimenti normativi: articolo 1893 codice civile

aggravamento del rischio: ad esempio la variazione dell'attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore pericolosità della stessa per danni causabili a terzi e/o ai beni assicurati oppure nel caso l'attività svolta venga sospesa e i locali vengano lasciati vuoti e inoccupati e senza presidio



Cosa è il leasing

Il leasing è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale l'utilizzatore può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

9.5 Verifica della soddisfazione del Cliente

La Compagnia può proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

9.6 Revisione del premio alla scadenza

Alla scadenza del contratto, se intervengono modifiche nella tariffazione delle coperture oggetto della polizza, la Compagnia mette a disposizione le nuove condizioni di premio inviando al Contraente una comunicazione almeno 90 giorni prima della scadenza. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo premio proposto, equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto, che varierà per le sole coperture interessate. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo premio e non provveda al pagamento, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza.

Per verificare il rispetto degli eventuali termini di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata, la ricevuta della PEC o il timbro della filiale.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

articolo 10. Che cosa è assicurato

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono le esclusioni, gli eventuali limiti, le franchigie e gli scoperti delle coperture di suo interesse (articoli 11 e 12)



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo.

10.1 Fabbricato e Contenuto

La Compagnia copre entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) implosione, esplosione e scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato

Che differenza c'è tra scoppio, esplosione e implosione

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati scoppio. L'implosione è un fenomeno contrario all'esplosione: è un collasso verso l'interno.

- d) caduta aeromobili, parti di essi o cose che essi trasportano, caduta di meteoriti o satelliti artificiali
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti
- g) fumo, gas e vapori sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia, anche nel caso in cui siano stati originati da beni diversi da quelli previsti in copertura
- h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie
- i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

In caso di danno conseguente ad un evento coperto dalla garanzia, la polizza comprende inoltre:

- j) i danni da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati
- k) i guasti causati dalle Autorità, da terzi o dall'Assicurato per impedire o limitare il danno.

In caso di sinistro pagato relativamente alla copertura Incendio e altri eventi materiali, la Compagnia copre anche le **spese di:**

- demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni
- trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore

periodo assicurativo: intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente

danni materiali e diretti: sono quelli subiti dai beni assicurati e sono conseguenza diretta e immediata del sinistro stesso

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, indipendentemente dal tipo di propulsione che utilizzano. Pertanto non sono considerati tali tutte le imbarcazioni di lunghezza superiore

enti particolari: Archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

- rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
- rifacimento degli enti particolari
- perizia, come previsto all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno
- ricerca, riparazione e ripristino di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore e di condutture di impianti di condizionamento.

10.2 Garanzie aggiuntive

Le garanzie di seguito elencate sono attive solo se nel modulo di polizza è indicato il relativo premio e l'eventuale somma assicurata.

10.2.1 Danni causati dall'acqua

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi a seguito di:
- guasto o rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie al servizio del fabbricato
 - rottura accidentale delle tubature interrate, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato
- b) occlusione di condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento nonché rigurgito o trabocco della rete fognaria, escluse quelle pubbliche. Sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di pluviali o di grondaie causato dalla grandine o dalla neve
- c) gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere al servizio del fabbricato

La garanzia Danni causati dall'acqua comprende anche le spese di ricerca e ripristino, dovute a un danno indennizzabile nei punti a), b) o c), necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato nel caso in cui sia stata acquistata anche la garanzia Fabbricato di proprietà o Fabbricato in locazione (garanzia estesa).

Le spese sostenute per ricercare la rottura delle tubazioni interrate o per ripristinare o sostituire le tubazioni interrate nelle quali si è verificata la rottura stessa sono rimborsate anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato e anche se provocato solo a terzi.

10.2.2 Fenomeni atmosferici

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- a) pioggia, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, fatte crollare e abbattute.
La garanzia è operante solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze.
- b) acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso brecce, rotture o lesioni prodotte nel tetto, nelle pareti o ai serramenti (purché chiusi al momento del sinistro), causati dai fenomeni atmosferici elencati al punto precedente
- c) sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni all'interno del fabbricato e al suo contenuto, avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
La garanzia è operante solo se il fabbricato risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
- d) grandine, limitatamente a:
- fissi e infissi
 - vetrate, lucernari
 - verande

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato

occlusione: si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso

spese di ricerca: si intendono ad esempio le spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato a seguito di un guasto o di una rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici

fibrocemento: prodotto leggero e resistente ottenibile per compressione e successivo prosciugamento di strati sovrapposti di amianto e di cemento

- pannelli solari e fotovoltaici
- lastre in cemento amianto o fibrocemento
- manufatti in materia plastica
- tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

I fenomeni atmosferici che si protraggono nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuiti ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

10.2.3 Atti vandalici e dolosi

dolosi: si intendono atti causati intenzionalmente

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- atti vandalici e dolosi di terzi
- terrorismo e sabotaggio
- scioperi, tumulti e sommosse

Sono compresi i guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi sopra descritti.

fabbricato in locazione: sono i locali dell'attività presi in affitto per i quali il Contraente vuole essere coperto anche se non è proprietario

10.2.4 Fabbricato in locazione

a) Fabbricato in locazione (rischio locativo)

La garanzia opera per i danni causati al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere, nei limiti della somma assicurata, che il locatario ha apportato al fabbricato, a condizione che siano state realizzate dall'Assicurato stesso nella sua qualità di conduttore dei locali.

Inoltre, se il locatario ha acquistato anche la garanzia Contenuto e le garanzie Atti vandalici e dolosi, Fenomeni atmosferici, Danni causati dall'acqua, è assicurato per i danni alle migliorie, le aggiunte e le trasformazioni del fabbricato derivanti dai sinistri indennizzabili per le stesse garanzie.

b) Fabbricato in locazione (garanzia estesa)

Il locatario può acquistare per il fabbricato tutte le garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali come se fosse il proprietario, fermo restando quanto stabilito all'articolo 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza.

Facciamo chiarezza sulla garanzia Fabbricato in locazione

Il locatario di un fabbricato può acquistare, alternativamente:

- la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) che copre i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione o scoppio dei beni di proprietà del locatario. Se, ad esempio, una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario non può chiedere l'indennizzo dei danni al fabbricato, ma può solamente richiedere l'indennizzo dei danni al contenuto di sua proprietà
- la garanzia Fabbricato in locazione (garanzia estesa) estende al locatario la possibilità di acquistare tutte le altre garanzie relative al fabbricato. Se, ad esempio, una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario può chiedere sia i danni al contenuto di sua proprietà sia chiedere l'indennizzo relativamente ai danni al fabbricato.

10.2.5 Indennità aggiuntiva per interruzione di attività

La Compagnia paga un'ulteriore indennità, pari al 20% dell'indennizzo corrisposto a seguito di un sinistro indennizzabile nell'ambito di una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali, se l'evento ha causato una forzata interruzione dell'attività assicurata superiore a 3 giorni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'Attività assicurata, l'indennità nei termini sopraindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell'attività.

10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Nel modulo di polizza il Contraente deve dichiarare se i locali assicurati abbiano gli ingressi per il pubblico:

centro commerciale/artigianale: insieme di esercizi commerciali e artigianali posti vicini gli uni agli altri ed inseriti in un contesto unico

- dall'interno di un centro commerciale/artigianale in uso esclusivo
- dall'esterno in comune.

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell'Assicurato, sulle circostanze aggravanti il rischio o sulle dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la perdita del diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

riferimenti normativi: art. 1900
Codice Civile

Dolo e Colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali questi debbano rispondere a norma di legge. In caso di assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della propria azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

riferimenti normativi: art. 1916
Codice Civile

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.

Trasloco

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, il Contraente deve avvisare la Compagnia o la filiale di riferimento prima del trasloco.

Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, la garanzia Contenuto è valida sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, sempre entro le somme assicurate e nei limiti indicati in polizza. Il trasloco dovrà essere documentato, specificatamente, con fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso.

Questa estensione non è valida se la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco avvenuto il Contraente dovrà recarsi presso la propria filiale per aggiornare i dati della polizza (per esempio l'indirizzo, le somme assicurate e le garanzie). In assenza di aggiornamento, trascorso tale periodo, la copertura resta sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del contratto con i dati della nuova ubicazione.



COPERTURA FURTO E RAPINA

Le garanzie indicate nel modulo di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, entro le somme assicurate e per periodo assicurativo.

10.4 Furto Contenuto

La Compagnia paga, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti al contenuto, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi qui sotto elencati:

a) **Furto**, se l'introduzione nei locali del fabbricato assicurato è avvenuta:

1. con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali assicurati, di tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo

da sapere: si intendono ad esempio le chiavi bulgare. La chiave bulgara è uno strumento che riproduce la seghettatura della chiave originale in un braccetto fatto con un calco mobile. Questo calco inserito nella serratura e girato in essa, imprime la forma della mappatura di quella serratura

- dall'interno
2. senza scasso per via diversa da quella ordinaria, cioè attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e utilizzabili dall'esterno; con uso di chiavi false o simili
 3. con uso di chiavi, transponder, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte all'Assicurato, agli addetti o ai familiari dell'Assicurato; questa garanzia è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo
 4. con introduzione clandestina di persone all'insaputa degli addetti nei locali assicurati per asportare la refurtiva quando i locali sono chiusi
 5. attraverso saracinesche o inferriate, con rottura dei vetri retrostanti
 6. con effrazione delle vetrine e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e in presenza di addetti e durante i periodi di chiusura compresi dalle 8 alle 24.
 7. a seguito di scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione del complesso commerciale/artigianale in cui il locale è ubicato qualora lo stesso non abbia mezzi posti a chiusura propri e sempre che le caratteristiche costruttive e i mezzi posti a chiusura del centro siano rispondenti a quelli indicati in polizza

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

b) **Rapina** avvenuta all'interno dei locali dell'ufficio anche se iniziata fuori.

La copertura comprende inoltre:

- c) **Danni al contenuto** avvenuti durante il furto o la rapina, anche solo tentati, anche se causati da atti vandalici
- d) **Furto e rapina** commessi dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro
- e) **Sottrazione all'Assicurato o agli addetti dei valori relativi all'attività assicurata**, durante il trasporto dai locali dell'ufficio al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. La garanzia opera per gli eventi verificatisi nella regione in cui sono ubicati i locali dell'ufficio assicurato o in una confinante, in caso di:
 - scippo
 - rapina
 - furto, in seguito a infortunio o improvviso malore dell'incaricato del trasporto
 - furto con destrezza, se l'incaricato del trasporto ha i valori a portata di mano e sta trasportando i valori all'esterno.

La copertura è estesa anche allo scippo e alla rapina di valori avvenuti all'interno dei locali dell'ufficio indicati nel modulo di polizza.

La Compagnia rimborsa inoltre le spese sanitarie sostenute dalle persone incaricate del trasporto che abbiano subito un infortunio durante lo scippo o la rapina.

In caso di sinistro la garanzia è prestata entro il 10% della somma assicurata della garanzia Furto Contenuto con massimo 2.000 euro per periodo assicurativo.

La copertura copre anche:

- furto di fissi, infissi
 - danni ai locali e ai loro fissi e infissi,
- causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici. In caso di sinistro pagato relativamente alla Copertura Furto e rapina la polizza rimborsa anche le:

Spese per

- il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei supporti informatici solo entro un anno dal sinistro
- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione – blindature, inferriate, serrature – adatte a rinforzare o sostituire i serramenti: la garanzia è valida solo in caso di furto o tentato furto commesso come descritto all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) 1.
- la sostituzione delle serrature, in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi d'ingresso dei locali dell'ufficio subito dall'Assicurato, dai suoi familiari o dagli addetti
- i costi sanitari per infortunio dell'Assicurato e degli addetti durante una rapina.

10.5 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina

Scoperto facoltativo Furto

Se il Contraente sceglie, in fase di sottoscrizione, lo Scoperto facoltativo Furto a fronte di una riduzione di premio, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro.

Lo scoperto non viene applicato ai danni a Fissi, Infissi e Locali.

fissi e infissi: s'intendono ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

**Cos'è lo scoperto**

Lo scoperto è una percentuale del danno che non è indennizzata dalla Compagnia in caso di sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere e rimane a carico dell'Assicurato. Si differenzia dalla franchigia che è costituita da una cifra fissa e non modificabile.

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Il Contraente deve dichiarare al momento della sottoscrizione se i locali assicurati, indicati nel modulo di polizza, siano collocati all'interno di un centro commerciale/artigianale. Tale condizione prevede l'applicazione di una riduzione di premio sulla garanzia Furto contenuto.

Se l'ufficio non risulta ubicato in un centro commerciale/artigianale, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.

Impianti di allarme

Nel modulo di polizza il Contraente deve dichiarare se i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti, in grado di segnalare l'introduzione nei locali e i tentativi di manomissione nonché dotato dei seguenti requisiti:

- centralina autoprotetta
- sirena autoalimentata e autoprotetta
- un'alimentazione elettrica di soccorso, che interviene in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema, per almeno 12 ore consecutive

e il Contraente si obbliga a:

- attivarlo tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi
- mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso
- provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione

Tale condizione prevede l'applicazione di una tariffa inferiore sulla garanzia Furto Contenuto. Se l'impianto di allarme non ha i requisiti richiesti o il Contraente non ha adempiuto anche a solo uno degli obblighi richiesti, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.

Custode o servizio di vigilanza

Nel modulo di polizza il Contraente deve dichiarare se si avvale di un custode oppure di un servizio di vigilanza nell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

Tale condizione prevede l'applicazione di una tariffa inferiore sulla garanzia Furto Contenuto. In caso di mancata presenza del custode o del servizio di vigilanza al momento del sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.

Sospensione della copertura per i locali incustoditi

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, la copertura è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

Trasloco

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, il Contraente deve avvisare la Compagnia o la filiale di riferimento prima del trasloco.

Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, la garanzia Furto Contenuto è valida sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione fino al 50% della somma assicurata e nei limiti indicati nella polizza.

Questa estensione non è valida se la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano.

A trasloco ultimato il Contraente dovrà recarsi presso la propria filiale per aggiornare i dati della polizza (per esempio l'indirizzo, le somme assicurate e le garanzie). In assenza di aggiornamento, trascorso tale periodo, la copertura resterà sospesa sulla nuova ubicazione fino al momento dell'aggiornamento del contratto con i dati della nuova ubicazione.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso fattura o diversa documentazione emessa dall'impresa di trasloco o di trasporto di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare o da altra documentazione equipollente.



COPERTURA VETRI E INSEGNE

La Copertura è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 1.000 a 50.000 euro per la garanzia indicata nel modulo di polizza per periodo assicurativo.

10.6 Vetri e Insegne

La Compagnia, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, copre le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'ufficio assicurato (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel modulo di polizza) per rotture provocate da:

- a) fatto accidentale
- b) fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro
- c) atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, anche se commessi durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine intervenute per questi eventi
- d) eventi atmosferici, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

La copertura comprende i danni:

- e) da furto o rapina, anche se solo tentati
- f) causati alle cose presenti nei locali dell'ufficio dalla rottura di vetri o insegne.

10.7 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne

riferimenti normativi: articolo 1900 del Codice Civile

Dolo e Colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

In caso di assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

riferimenti normativi: articolo 1916 del Codice Civile

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.



COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

La Copertura è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 1.500 a 50.000 euro per le garanzie indicate nel modulo di polizza per periodo assicurativo.

In caso di acquisto della garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) nell'ambito della copertura Incendio e altri eventi materiali, la presente copertura opera solo per le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere che il locatario abbia apportato agli impianti del fabbricato.

10.8 Fenomeno elettrico

La Compagnia, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza, indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico:

- al contenuto, inerente all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi
- agli impianti di pertinenza e al servizio del fabbricato presenti nell'ubicazione indicata nel modulo di Polizza.

10.9 Garanzie aggiuntive

La garanzia di seguito elencata è attiva solo se nel modulo di polizza è indicato il relativo premio e l'eventuale somma assicurata.

fenomeno elettrico: ad esempio corto circuito, variazione di corrente, sovratensione o scarica elettrica accidentale

10.9.1 Elettronica

La garanzia comprende, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo polizza, i danni materiali e diretti alle apparecchiature dell'ufficio inerenti all'attività esercitata, anche se di proprietà di terzi, presenti nell'ubicazione indicata, causati da:

- fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro
- fatto accidentale
- atti vandalici e dolosi

La garanzia opera anche per:

Conduttori esterni

La garanzia comprende i danni a conduttori esterni collegati alle apparecchiature assicurate e di loro esclusiva pertinenza (inclusi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili).

Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso

In seguito a un danno indennizzabile, vengono rimborsate le spese sostenute per riacquistare i supporti informatici distrutti o danneggiati e per ricostruire i dati e/o riacquistare o duplicare i programmi in licenza d'uso contenuti.

Spese sostituzione provvisoria

In seguito a un danno indennizzabile, vengono rimborsate le spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate, per il tempo necessario alla loro riparazione.

10.10 Altre disposizioni relative alla copertura Fenomeno Elettrico ed Elettronica

Dolo e Colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge.

In caso di Assicurato persona giuridica, la copertura opera per la colpa grave dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

10.11 Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

La Compagnia, entro il massimale scelto dal Contraente, che può essere di un importo compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro per periodo assicurativo, e nei limiti indicati nel contratto, risarcisce le somme che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- morte
- lesioni a persone
- distruzione o deterioramento di cose

causati involontariamente e verificatisi nei locali dell'ufficio, durante lo svolgimento dell'attività assicurata nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazione di consegna a domicilio di documenti relativi all'attività svolta dall'ufficio.

La garanzia, fermo il massimale indicato, opera anche in caso di:

1. conduzione dell'ufficio in cui si svolge l'attività assicurata e dei relativi impianti e pertinenze assicurati, compresi giardini e alberi. Sono compresi i danni derivanti dai lavori di manutenzione ordinaria. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

conduttori esterni: cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche

cose: oggetti materiali, mobili e immobili, compresi gli animali

manutenzione ordinaria: si intendono gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

2. proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni. Se la manutenzione è affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente.
3. responsabilità personale degli addetti nello svolgimento delle proprie mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni:
 - per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi
 - per i danni fisici involontariamente causati ad altri addetti che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente,

Il massimale della garanzia resta unico anche se sono corresponsabili più assicurati.
4. fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile, se commesso nello svolgimento delle loro mansioni
5. attività complementari e accessorie rispetto all'attività assicurata:
 - esistenza ed uso, nei locali assicurati, di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande nonché, gestione di mensa e bar aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande
 - partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand, nonché compresi il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande presso lo stand stesso, esclusi i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti alimentari stessi
 - servizi di vigilanza per l'ufficio svolti da guardiani anche armati e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato
 - organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presentazione e dimostrazione di prodotti, solo se tenuti nelle aree interne dell'ufficio. Le persone partecipanti, limitatamente a morte o lesioni gravi o gravissime, sono considerate terzi. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non alle dirette dipendenze dell'Assicurato, le garanzie saranno operanti per la sola responsabilità civile in qualità di committente. Rimane salvo il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.
6. danni da cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, subiti dalle persone che partecipano a vario titolo all'attività assicurata, siano essi:
 - titolari e prestatori di lavoro di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'ufficio assicurato
 - liberi professionisti, agenti, rappresentanti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'ufficio per ragione del loro incarico

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'art. 11.6.3 Terzietà lettera d)

Facciamo chiarezza su lesioni gravi e gravissime

Si fa riferimento alla definizione presente all'art. 583 del Codice Penale in base alla quale la lesione personale è grave se:

- 1) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni
- 2) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo
- 3) la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto

Invece, la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile
- 2) la perdita di un senso
- 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della parola
- 4) la deformazione o lo sfregio permanente del viso
- 5) l'aborto della persona offesa

7. danni provocati a terzi dai prestatori di lavoro, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli (committenza di veicoli) ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in qualità di committente dei suoi prestatori di lavoro, che non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un prestatore di lavoro dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili. La garanzia committenza di veicoli è operante solo dopo l'esaurimento del massimale di altra copertura o garanzia (c.d. secondo rischio).

8. danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui posseduto.
In caso sinistro per danni a cose di terzi la garanzia è prestata entro il 10% del massimale della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi
9. i danni causati a cose in conseguenza di inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite per la rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature in genere, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo.
10. i danni causati a terzi che derivino da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi/uffici, solo se dovuti a un sinistro indennizzabile, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo.
11. i danni causati a terzi da beni mobili concessi in leasing all'Assicurato.
Ai fini della presente copertura, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, per morte o lesioni gravi o gravissime
12. i danni a cose, comprese quelle indossate, portate da clienti e frequentatori nei locali dell'ufficio, entro il massimo di 1.000 euro per cliente e 10.000 euro per periodo assicurativo
13. i danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro, posteggiati o in deposito comprovato nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'ufficio.

10.12 Garanzie aggiuntive

Le garanzie qui sotto elencate sono attive solo se nel modulo di polizza è indicato il relativo premio e l'eventuale massimale.

10.12.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - RCO

La Compagnia, entro il massimale compreso tra 500.000 e 3 milioni di euro per periodo assicurativo e nei limiti indicati nel contratto, tiene indenne l'Assicurato se civilmente responsabile:

- a) in base delle disposizioni di legge relative all'azione di rivalsa avanzata dall'INAIL o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.
La garanzia si estende anche a titolari, soci e familiari coadiuvanti.
- b) dei danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro, per gli infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Tale garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di 2.500 euro per persona infortunata.

Approfondimenti sulla garanzia RCO

Punto a) si intende tutelare l'Assicurato dalle azioni di regresso che l'Inail per esempio può fare nei confronti dell'Assicurato stesso per recuperare le somme pagate al prestatore di lavoro, infortunatosi durante lo svolgimento dell'attività, oppure nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti.

Punto b) si intende tutelare l'Assicurato da richieste del prestatore di lavoro infortunato per il danno differenziale (differenza tra quanto riconosce INAIL secondo le sue Tabelle e il risarcimento dovuto in ambito civilistico) e per altre voci di danno non riconosciute da INAIL.

La garanzia RCO è valida anche se l'Assicurato, al momento del sinistro, non è in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione obbligatoria INAIL, solo se ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme in vigore e non dipenda da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

10.12.2 Lavoratori occasionali

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato nel caso in cui si avvalga dell'opera di prestatori di lavoro a titolo occasionale, fino a un massimo di:

- 2 unità, se il numero degli addetti dichiarato nel modulo di polizza è pari o inferiore a 10
- 4 unità, se il numero degli addetti dichiarato nel modulo di polizza è superiore a 10.

riferimenti normativi: artt. 10 e 11 del D.P.R. 65 n.1124 e art. 13 del Decreto Legislativo 38/2000

azione di rivalsa: in caso di infortunio sul lavoro l'INAIL ha la facoltà di poter chiedere un rimborso delle prestazioni erogate al lavoratore danneggiato, qualora tra le cause che hanno provocato l'evento lesivo siano accertate delle responsabilità di uno o più soggetti

La garanzia si intende operante anche ai fini della garanzia aggiuntiva di cui all'Art. 10.12.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro RCO se acquistata.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.3 Terzietà lettera d) e all'articolo 11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi lettera l.

10.12.3 Responsabilità civile - Proprietà del fabbricato

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario del fabbricato indicato nel modulo di polizza, compresi i relativi impianti e le pertinenze.

Se l'Assicurato è proprietario di una porzione di un fabbricato condominiale, la garanzia comprende anche la responsabilità per la quota delle parti comuni di competenza dell'Assicurato.

Sono compresi, a titolo esemplificativo, i danni da:

- committenza dei lavori di manutenzione straordinaria
- i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi lettera b).

10.13 Altre disposizioni relative alla Copertura Responsabilità Civile

Determinazione del premio e tolleranza del numero degli addetti

Il premio della copertura Responsabilità Civile è calcolato sul numero degli addetti dichiarato al momento della sottoscrizione e indicato nel modulo di polizza, secondo la seguente tabella.

Scaglione	Numero addetti	Scaglione	Numero addetti
1	da 1 a 5	6	da 26 a 30
2	da 6 a 10	7	da 31 a 35
3	da 11 a 15	8	da 36 a 40
4	da 16 a 20	9	da 41 a 45
5	da 21 a 25	10	da 46 a 50

Rispetto a quanto dichiarato all'interno del modulo di polizza è prevista una tolleranza di 2 addetti aggiuntivi.

Se al momento del sinistro, anche tenuto conto di tale tolleranza, il numero degli addetti risulta maggiore e ciò comporta il superamento di uno o più scaglioni, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione.

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.



COPERTURA TUTELA LEGALE

10.14 Assicurati

Per questa copertura per Assicurati si intendono il Contraente e i soggetti descritti di seguito. Per le società di persone:

- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestino la propria attività in forza di un

da sapere: la manutenzione straordinaria riguarda le operazioni per riqualificare in modo sostanziale il fabbricato con modifiche anche evidenti di mura, soffitto e sezioni strutturali e differisce dalla manutenzione ordinaria che è invece un'attività per mantenere in efficienza struttura, impianti e infissi

rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge

- i soggetti in tirocinio formativo
- i familiari coadiuvanti del titolare d'impresa che collaborino nell'attività.

Per le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestino la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge
- i soggetti in tirocinio formativo.

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestino la propria attività in forza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato disciplinato dalla legge
- i soggetti in tirocinio formativo
- i familiari coadiuvanti del titolare d'impresa che collaborino nell'attività.

Per i liberi professionisti e per gli studi associati:

- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestino la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge
- i soggetti in tirocinio formativo
- i familiari coadiuvanti del titolare d'impresa che collaborino nell'attività.

Per le società tra professionisti in forma di società di persone:

- i soci liberi professionisti
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestino la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo disciplinato dalla legge
- i soggetti in tirocinio formativo
- i familiari coadiuvanti del titolare d'impresa che collaborino nell'attività.

Per le società tra professionisti in forma di società di capitali:

- il legale rappresentante anche in qualità di amministratore
- i soci liberi professionisti
- i soci lavoratori oppure i soci di prestazioni tecniche
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i soggetti non iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in forza di un rapporto di lavoro non autonomo, disciplinato dalla legge
- i soggetti in tirocinio formativo.

10.15 Tutela legale

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di 8.000 euro o 15.000 euro, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato indicato dalla Compagnia per la trattazione stragiudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato liberamente scelto dall'Assicurato per la trattazione giudiziale della vertenza o, in mancanza di tale scelta, indicato dalla Compagnia
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato dalla Compagnia
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata, fino a due casi per sinistro
- spese per la negoziazione assistita e per la mediazione
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia

spese di soccombenza: si intendono le spese legali che l'Assicurato è tenuto a pagare in caso di condanna

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente ma è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

decisione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può essere più impugnata

dolo e colpa: facciamo chiarezza Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione. La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana

- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

Facciamo un esempio

Un cliente, entrando negli uffici scivola sul pavimento bagnato rompendosi un braccio. Il titolare deve difendersi dal procedimento penale.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se, alternativamente:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

La Compagnia può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Compagnia richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere alla Compagnia la sentenza nel più breve tempo possibile.

Facciamo un esempio

Al titolare che viene incriminato per truffa in relazione alle attività dell'ufficio, se assolto, la copertura rimborserà le spese legali per difendersi.

3. Ambito sicurezza

Sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori
- sicurezza alimentare
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale

In materia di protezione dei dati personali sono coperte le spese sostenute:

- in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- per resistere a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dalla Compagnia di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato
- per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie
- per i reclami all'autorità competente

In materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti sono coperte le spese sostenute:

- dal Contraente in procedimenti di accertamento della sua responsabilità da reato e per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrativi non pecuniarie e pecuniarie
- dai soggetti di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2001, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi, contravvenzioni e delitti dolosi previsti dal d.lgs. 231/2001. Per i delitti dolosi sono coperte le spese sostenute se l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo, il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione; non sono coperte le spese sostenute nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente. Le garanzie operano anche per i sinistri insorti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Facciamo un esempio

I volumi collocati su una mensola dello studio professionale cadendo colpiscono una praticante provocandole delle lesioni, il titolare dello studio viene indagato per lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per il risarcimento per danni extra-contrattuali subiti dall'Assicurato per fatti illeciti di terzi, comprese le spese per la costituzione di parte civile in un procedimento penale.

Facciamo un esempio

La rete informatica interna subisce danni a causa del sovraccarico della linea elettrica conseguente ad un intervento di manutenzione esterno ai locali dell'impresa. L'azienda chiede il risarcimento dei danni alla società che ha effettuato la manutenzione.

5. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro individuali con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

Facciamo un esempio

Un dipendente cita davanti al giudice del lavoro il titolare per azioni di "mobbing".

6. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte, relativamente al fabbricato in cui si svolge l'attività, le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

Facciamo un esempio

Il titolare dell'ufficio riceve lo sfratto dai locali in cui esercita l'attività prima della scadenza del contratto di locazione.

10.16 Ambito di operatività della polizza

La polizza opera per i sinistri dell'attività d'ufficio assicurata e descritta nel modulo di polizza relativi:

- all'attività esercitata dal Contraente nell'ufficio
- alla proprietà/locazione dell'immobile adibito ad ufficio o studio professionale.

10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale

Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo: in caso di domiciliazione la Compagnia indica l'avvocato domiciliatario.

usucapione: diritto di chi per almeno 20 anni ha utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio, e l'ha fatto alla luce del sole senza subire azioni giudiziarie da parte del legittimo titolare (il quale deve essere, quindi, disinteressato) e può quindi dire di essere il nuovo proprietario. Affinché ciò avvenga è necessario un ufficiale riconoscimento, che viene eseguito da una sentenza del Giudice

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

Scelta del legale per la fase stragiudiziale

Per la gestione della fase stragiudiziale, qualora l'Assicurato abbia incaricato un proprio legale o perito, la Compagnia non corrisponderà alcun compenso, in quanto la scelta del legale effettuata direttamente dal cliente è in copertura solo per la fase giudiziale

Recupero di somme anticipate dalla Compagnia

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate dalla Compagnia:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione dell'azienda o dell'attività indicata nel modulo di polizza

In caso di fallimento o di ammissione del Contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto alla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure. Con la risoluzione del contratto la Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto (al netto delle imposte), relativa al periodo di rischio non corso.

Il Contraente ha l'obbligo di informare tempestivamente la Compagnia in caso di:

- alienazione o trasformazione dell'azienda
- modifica dell'attività assicurata, indicata nel modulo di polizza
- spostamento della sede legale

Coesistenza di copertura di responsabilità civile

Se esiste un'altra copertura assicurativa valida che opera per la responsabilità civile dell'Assicurato, le garanzie della presente copertura Tutela Legale operano in secondo rischio ossia in caso di sinistro, opera innanzitutto il massimale previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (anche se fornita da altre Compagnie) e, nel caso questo risulti insufficiente a coprire il risarcimento, opera il massimale previsto per la Tutela legale.



COPERTURA ASSISTENZA

La Compagnia, grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con Blue Assistance S.p.A. (di seguito la Struttura Organizzativa) fornisce all'Assicurato le prestazioni elencate di seguito, nei limiti indicati nel contratto.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di ricambio fino a un massimo di 500 euro IVA inclusa per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni.

10.18 Assistenza ai locali dell'ufficio

1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico per un intervento d'emergenza nei locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa manda un artigiano.

La prestazione viene erogata per:

Impianto idraulico:

- allagamento nei locali dell'ufficio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancanza d'acqua nei locali dell'ufficio provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'ufficio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Impianto di riscaldamento:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni

Struttura Organizzativa: si intende Blue Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato l'Assistenza

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'ufficio

- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'ufficio.

2) Pronto intervento per danni da acqua

Se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua è necessario un intervento di emergenza per risanare o salvare il contenuto e i locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è prevista nei seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'ufficio, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un artigiano.

4) Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica per la mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'ufficio dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato per installare un generatore di corrente fino a 3 kw con le prese necessarie per collegarlo agli apparecchi elettrici di primaria importanza e con eventuali fari di illuminazione.

5) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro.

L'intervento è previsto nel caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi
- guasto o scasso della serratura dei locali dell'ufficio che ne rendano impossibile l'accesso
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'ufficio che non sono in grado di garantirne la sicurezza a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6) Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un serrandista presso i locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

L'intervento è previsto nel caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'ufficio
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'ufficio che non sono in grado di garantirne la sicurezza, a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa della rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa invia un vetraio nelle 24 ore successive alla richiesta.

8) Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un frigorista presso i locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

La prestazione è valida se il danno comporta il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a causa di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9) Invio di un tecnico condizionatori

Se è ostruito lo scarico di condensa o se vi sono fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato di condizionatori, nelle 24 ore successive alla richiesta.

freon: sono idrocarburi gassosi, contenenti uno o più atomi di fluoro e di cloro

data recovery: consiste nel recupero di dati da supporti di memoria quando risultano danneggiati, corrotti o irraggiungibili

10) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione viene erogata se l'Assicurato non è in grado di accedere ai propri dati informatici presenti su questi supporti informatici:

- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server
- flash/stick memory solo all'interno di laptop (computer portatili)
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica per uso professionale
- lettori mp3 per uso professionale.

La Struttura Organizzativa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, programma il recupero dei dati informatici contenuti nei supporti informatici con l'intervento di specialisti convenzionati in data recovery e con queste modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per recapitarlo allo specialista
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato per mezzo di un corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

A causa della natura altamente tecnologica della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati lo specialista incaricato rilascia all'Assicurato una dichiarazione di servizio che stimi l'attività professionale svolta.

11) Invio di un sorvegliante

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali dell'ufficio, la sicurezza degli ambienti è compromessa, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'ufficio assicurato.

12) Rientro anticipato

Se l'Assicurato è in viaggio a oltre 50 km dal proprio Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti in precedenza o a causa di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, deve rientrare subito nei locali dell'ufficio, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo nella località in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare in seguito il veicolo, tenendo a proprio carico la spesa. Per il rientro dall'Italia la spesa massima sostenuta dalla Struttura Organizzativa è di 500 euro; per il rientro dall'estero 1.000 euro.

La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedano costi aggiuntivi:

13) Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva

Se l'Assicurato ha bisogno di un'autovettura/veicolo commerciale sostitutiva, la Struttura Organizzativa prenota per conto dell'Assicurato un mezzo a tariffe convenzionate. Le società di autonoleggio, in base alla disponibilità e alle scelte dell'Assicurato, mettono a disposizione l'auto/veicolo commerciale sostitutivo presso la stazione di autonoleggio, negli orari di apertura previsti.

14) Reperimento di specialisti informatici per il recupero dati

Se gli eventi non sono coperti dalla precedente garanzia Assistenza per il recupero dei dati informatici, la Struttura Organizzativa indica all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato, li mette in contatto telefonico diretto. L'Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione dello specialista a tariffe agevolate sono tutte a carico dell'Assicurato.

15) Trasloco

Se un sinistro rende inagibile l'ufficio dell'Assicurato per un periodo superiore a 30 giorni dalla data del sinistro, la Struttura Organizzativa segnala i nominativi di società in grado di organizzare il trasloco degli arredi dell'ufficio.

16) Accesso Rete Artigiani

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali.

L'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che a tariffe agevolate mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati, tra quelli sotto elencati, i quali contattano il cliente entro 24 ore dalla richiesta per i necessari accordi:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi
- termoidraulico
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

10.19 Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'ufficio)

17) Rientro alla residenza dopo dimissione ospedaliera

Se l'Assicurato in convalescenza, dopo un ricovero presso un istituto di cura in Italia per Infortunio o malattia, è impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa definisce le modalità del rientro tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti e provvede a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo tra ambulanza o taxi.

La garanzia è valida fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

18) Invio medicinali all'estero

Se a causa di un sinistro avvenuto all'estero, l'Assicurato ha bisogno di medicinali, regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto ma commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa si occupa di trovarli e di inviarli all'Assicurato con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali per il trasporto di medicinali.

La Struttura Organizzativa paga le spese del reperimento e della spedizione dei medicinali. In alternativa la Struttura Organizzativa fornisce il nome di un medicinale equivalente di produzione locale.

19) Rimpatrio sanitario all'estero

Se l'Assicurato in viaggio all'estero, ricoverato in un ospedale a causa di infortunio o malattia improvvisa, deve essere trasferito in accordo fra il medico curante e i medici della Struttura Organizzativa presso:

- Centri ospedalieri in grado di garantire le cure specifiche del caso
- Centri ospedalieri più vicini alla sua abitazione

La Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più adatto tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (solo se il sinistro avviene in Europa)
- aereo di linea (anche eventualmente con trasporto su barella)
- ambulanza
- treno

Il trasferimento può avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura Organizzativa paga il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagna il paziente.

20) Monitoraggio del ricovero ospedaliero

In caso di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliscono i necessari contatti con i medici curanti sul posto per seguire l'evoluzione clinica della patologia, informando i familiari della sua evoluzione. La prestazione è fornita solo se l'Assicurato ha precedentemente dato consenso esplicito al reparto di degenza, come previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dalla normativa interna di adeguamento.

21) Viaggio di un familiare

Se in caso di ricovero ospedaliero a causa di infortunio o malattia l'Assicurato, in assenza di un congiunto sul posto, richiede di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa organizza il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un

biglietto di andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), pagandone i costi se il viaggio supera le sei ore.

- 22) La Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato il servizio accessorio non assicurativo di **Consulenza medica telefonica** che non è acquistabile separatamente e che non prevede costi aggiuntivi.
Se l'Assicurato ha bisogno di una consulenza medica mentre si trova per viaggio di lavoro a più di 50 km di distanza dalla sede dell'ufficio, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza un consulto telefonico con i propri medici.
Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 per le urgenze.

10.20 Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti

23) Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio

Se l'Assicurato, gli addetti o i clienti, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'ufficio, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico, fornisce a domicilio assistenza infermieristica specializzata, nelle prime due settimane di convalescenza, dopo le dimissioni dall'istituto di cura.
Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e inviare alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'ufficio. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

24) Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio

In alternativa alla prestazione Assistenza Infermieristica post-ricovero, se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'ufficio, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita di assistenza fisioterapica a domicilio, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico fornisce a domicilio assistenza fisioterapica nelle prime due settimane di convalescenza.
La prestazione viene fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e inviare alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'ufficio. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

25) Collaboratori familiari

Se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'ufficio, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita dell'assistenza di una persona presso il proprio domicilio per svolgere le normali attività domestiche nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un collaboratore familiare.
Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e inviare alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'ufficio. La collaborazione rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

articolo 11. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna copertura.

11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture

La polizza non comprende i danni provocati da:

- a) guerra, anche non dichiarata, occupazione o invasione militare, requisizione, confisca, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, sequestri o ordinanze di governo o autorità

istituti di cura: si intendono gli istituti universitari, ospedalieri, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza ospedaliera

da sapere: se il Contraente acquista specifiche garanzie aggiuntive, alcune delle esclusioni riportate in questo articolo non operano

cyber crime: il reato informatico consiste in una attività criminosa, analoga a quella tradizionale, ma caratterizzata dall'abuso di componenti della tecnologia dell'informazione (sia hardware che software)

- b) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, esondazione, alluvioni e ogni altro evento naturale o atmosferico che abbia caratteristiche di calamità
- d) dolo dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata.



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

11.2 Esclusioni relative alle garanzie Fabbricato e Contenuto

La garanzia non comprende i danni:

- a) di smarrimento, di furto o rapina, di estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo, dei beni mobili assicurati
- b) di fenomeno elettrico dovuto a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o ad altri eventi per i quali è operante la Polizza
- c) indiretti in genere, quali perdite di mercato, mancato reddito commerciale, industriale e di servizi, cambiamenti di costruzione non dettate da norma di legge, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dall'art. 10.2.5 Indennità aggiuntiva per interruzione di attività
- d) provocati da usura, corrosione o difetti di materiale
- e) materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti, di proprietà o in uso all'Assicurato
- f) dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi compresi quelli vandalici nonché quelli avvenuti in occasione di occupazione abusiva e avvenuti con il dolo delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, salvo quanto previsto dall'art. 10.2.3 Atti vandalici e dolosi
- g) a beni all'aperto o comunque posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

La copertura inoltre non rimborsa le spese sostenute per:

- multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato
- la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d'uso.

11.2.1 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Danni causati dall'acqua

La garanzia non comprende i danni:

- da impianti non al servizio del fabbricato
- da corrosione e usura, umidità e stillicidio
- da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
- conseguenti ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del fabbricato
- da gelo di condutture installate all'esterno del fabbricato anche se interrato
- da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali o che siano causati da gelo.

Fenomeni atmosferici

La garanzia non comprende i danni causati da:

- ruscelli
- accumuli esterni di acqua
- allagamenti
- cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine, gelo
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
- infiltrazione, umidità, stillicidio
- scivolamento delle tegole del tetto in caso di sovraccarico di neve

e subiti da:

stillicidio: è lo sgocciolamento lento e continuato dell'acqua per effetto della forza di gravità

confisca: si intende l'espropriazione, a favore dello stato, dei beni di un condannato o del corpo del reato

sequestro: si intende la privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile decretata dall'autorità giudiziaria quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto o quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare una prova

requisizione: si intende il provvedimento amministrativo di emergenza, che impone ai singoli l'obbligatoria prestazione di cose mobili o immobili o di servizi

serrate: si intende la sospensione delle attività di un'azienda



- beni all'aperto
- tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto, a eccezione di quanto previsto per i danni causati da grandine (anche in questo caso esclusi i danni al contenuto)
- porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste per il corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia non comprende i danni:

- dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- da interruzione dell'attività assicurata
- da anomalie nella produzione e distribuzione di energia
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- subiti da vetri, cristalli e insegne
- da imbrattamento delle parti esterne del fabbricato

Indennità aggiuntiva per interruzione di attività

La garanzia non opera per l'interruzione dell'attività dovuta:

- all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge o a causa di scioperi o serrate che impediscano la fornitura di materiali
- a provvedimenti imposti dall'autorità.

COPERTURA FURTO E RAPINA

11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina

La copertura non comprende i danni:

- da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dell'Assicurato o delle persone conviventi o legate da vincoli di parentela o affinità
 - se persona giuridica, dai rappresentanti legali, dagli amministratori, dai soci a responsabilità illimitata o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità
 - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'autore del furto o della rapina
- a beni mobili collocati all'aperto o comunque posti sotto tettoie, gazebo o tensostrutture nell'area di pertinenza del fabbricato assicurato
- indiretti
- per furto di preziosi

indiretti: sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti



COPERTURA VETRI E INSEGNE

11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne

La copertura non comprende:

- danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo
- rottture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- rottture di vetri e lucernari con valore artistico
- danni a cornici, intelaiature e supporti in genere
- rottture dell'apparecchiatura elettrica o elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito
- danni derivanti dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze.

vizio di costruzione: difetti già presenti ma non necessariamente visibili al momento dell'acquisto del fabbricato da parte del Contraente



COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

11.5 Esclusioni relative alla copertura Fenomeno elettrico ed Elettronica

La copertura non comprende i danni:

- a) subiti da telefoni cellulari/smartphone, droni, navigatori satellitari e monopattini elettrici
- b) che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- c) in conseguenza a montaggi e smontaggi connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione
- d) di natura estetica ai beni assicurati, non connessi a danni indennizzabili
- e) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula la polizza, indipendentemente dal fatto che la Compagnia ne fosse a conoscenza
- f) a tubi e valvole elettronici, a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati
- g) ai dati registrati su memorie centrali e a qualsiasi altro dato che non sia modificabile dall'Assicurato
- h) causati da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, smarrimento, ammanchi
- i) provocati da virus informatici
- j) dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne
- k) indiretti
- l) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore o il locatore.

ammanco: mancanza di denaro o valori in una gestione per dolo

cancellazione dei dati: ad esempio un collaboratore cancella per errore dei file in modo definitivo

Inoltre la copertura non comprende i costi conseguenti all'errata registrazione o alla cancellazione dei dati.



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

11.6 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile

11.6.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

La copertura non comprende i danni:

- a) conseguenti a inquinamento non accidentale di aria, acqua e suolo
- b) conseguenti a interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo
- c) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo e subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale
- d) da navigazione di natanti a motore
- e) da impiego di aeromobili compresi i droni
- f) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge
- g) alle cose che l'Assicurato possiede a qualsiasi titolo nonché quelle trasportate, sollevate, caricate o scaricate
- h) da furto
- i) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti
- j) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale
- k) derivanti da responsabilità contrattuali o volontariamente assunte dall'Assicurato
- l) provocati da persone che non rientrino nella definizione di addetti e che collaborino con l'Assicurato nella sua attività
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei loro impianti e pertinenze
- n) derivanti da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco e di esplosivi
- o) derivanti direttamente o indirettamente da fissione e radiazione nucleare
- p) derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- q) provocati da materiali o sostanze di origine umana od organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- r) derivanti da presenza, impiego o detenzione di amianto o di prodotti contenenti amianto
- s) da furto e incendio ai veicoli nel parcheggio di pertinenza dell'ufficio, nonché i danni conseguenti al loro mancato utilizzo o alle cose che si trovino sui mezzi stessi.

riferimenti normativi: secondo il Decreto Legislativo 209/2005

amianto: varietà di serpentino a struttura fibrosa e quindi riducibile in fibre lunghe, sottilissime e flessibili, usato per fabbricare tessuti incombustibili e materiali antincendio; la sua estrazione e il suo utilizzo sono vietati in Italia per gli effetti cancerogeni

11.6.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - RCO

La garanzia non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- i danni direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- i danni provocati da materiali o sostanze di origine umana o da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Responsabilità Civile - proprietà del fabbricato

La garanzia non comprende i danni causati da:

- corrosione e usura
- umidità, stitilicidio, spargimento di acqua piovana, insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi o muffe tossiche nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno
- spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti
- lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizioni che comportino la sospensione dell'attività.

11.6.3 Terzietà

Per la Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - RCT non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, la persona unita civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine purché convivente
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori
- c) la Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce la polizza, salvo quanto previsto al punto 6 dell'articolo 10.11 Responsabilità Civile verso Terzi - RCT.



COPERTURA TUTELA LEGALE

11.7 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale

Fermo quanto disciplinato agli articoli 10.15 Tutela legale, 10.16 Ambito di operatività della polizza e 10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b) materia fiscale o amministrativa
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- d) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci o amministratori o tra questi e la società
- e) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- f) fatti dolosi dei soggetti assicurati
- g) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- h) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- i) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della propria attività
- j) compravendita o permuta di immobili
- k) appalto/subappalto relativamente a interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti

da sapere: un organismo geneticamente modificato è un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante, che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici

class action: s'intende l'adesione a causa legale collettiva, che il codice del consumo concede ai gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi e con procedura semplificata

patti quota lite: è l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. In pratica il compenso è tanto maggiore quanto migliore è il risultato raggiunto

- l) affitto d'azienda o di ramo d'azienda
- m) leasing immobiliare
- n) vertenze con i propri agenti o rappresentanti
- o) esercizio della professione medica, dell'attività medica e di operatore sanitario
- p) vertenze con le società mandanti
- q) vertenze con la Compagnia
- r) adesione ad azioni di classe (*class action*)
- s) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato
- t) fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- u) attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti
- v) attività svolta da cooperative di consumatori o associazioni di consumatori

Inoltre, la garanzia non opera per le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato dalla Compagnia
- spese per l'indennità di trasferta
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali
- compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- spese non concordate con la Compagnia
- ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione
- spese recuperate dalla controparte
- spese dovute al legale di propria fiducia scelto dall'Assicurato, per la gestione della fase stragiudiziale.



COPERTURA ASSISTENZA

11.8 Esclusioni relative alla copertura Assistenza

La copertura non comprende i danni causati da:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio
- dolo dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti
- malattie nervose e mentali, malattie che dipendono dalla gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e dal puerperio
- infortuni avvenuti prima della data di decorrenza della polizza
- malattie e infortuni conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci e dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o dovute a ogni altra circostanza casuale e imprevedibile.

Le prestazioni della garanzia Assistenza non vengono erogate se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non autorizzate in precedenza dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

tracimazione: si intende straripamento

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

L'intervento dell'Assistenza non è previsto in caso di:

- allagamento nei locali dell'ufficio provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico o mancanza d'acqua nei locali dell'ufficio provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'ufficio, per guasti od otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'ufficio
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'ufficio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari o degli elettrodomestici
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasto delle tubature a monte del contatore gas
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

La prestazione non è prevista in caso di:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico:
 - per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio distributore dell'acqua)
 - per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico
- per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio a monte del contatore.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Invio di un tecnico condizionatori

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di:

- interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- cattivo funzionamento degli organi elettrici
- mancata manutenzione del filtro d'aria
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Rientro anticipato

La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha richiesto la prestazione.


Accesso Rete Artigiani

La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali.

Viaggio di un familiare

La prestazione non prevede le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

articolo 12. Quali sono i limiti di copertura



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

12.1 Limiti Fabbricato e Contenuto

La garanzia opera entro questi limiti:

Contenuto

- Arredamento diverso da mobilio: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite della somma assicurata
- Campionario: 15% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro
- Valori: 5% della somma assicurata con il limite complessivo di 15.000 euro
- Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite complessivo di 25.000 euro

Spese

Il rimborso delle spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e autorizzata discarica è riconosciuto fino al 10% delle somme assicurate rispettivamente per la garanzia Fabbricato e la garanzia Contenuto, con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il trasloco e il ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- per la riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri dovuti a qualsiasi ente o autorità per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti

è coperto complessivamente fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
- per il rifacimento degli enti particolari
- per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro

è coperto complessivamente fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese per le perizie è coperto fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese per la ricerca, rottura e riparazione di condutture del gas in caso di dispersione a valle del contatore o di condutture di impianti di condizionamento è coperto fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.

12.1.1 Limiti Garanzie aggiuntive

Danni causati dall'acqua

La garanzia opera entro questi limiti:

a) fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi:

- a seguito di rottura accidentale, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, di pluviali e di grondaie: fino a un massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.
- In caso di rottura accidentale delle tubazioni interrate: fino a un massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

valori: denaro, valori bollati, ticket, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'attività assicurata o di uso personale degli addetti

preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose

b) occlusione di condutture, di pluviali e grondaie, trabocco e rigurgito dell'impianto fognario: fino a un massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

c) gelo con conseguente rottura di impianti: fino a un massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Le spese di ricerca e ripristino sono rimborsate fino a un massimo di 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Le spese di ricerca e ripristino delle tubazioni interrato sono rimborsate fino a un massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Fenomeni atmosferici

I danni subiti da:

- tende
- insegne

se posti all'esterno dei locali assicurati, sono indennizzabili fino a un massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo.

I danni causati dalla grandine a:

- fissi e infissi
- vetrate, lucernari, verande
- pannelli solari e fotovoltaici
- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica
- tettoie

se posti all'esterno dei locali assicurati, sono indennizzabili fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato, con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo.

I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del tetto, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del tetto, fino al 50% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato (o Fabbricato in locazione – Garanzia estesa) e Contenuto con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia è prestata fino all'80% delle somme assicurate per Fabbricato e Contenuto mentre in caso di atti di terrorismo la garanzia è prestata fino al 50%.

In caso di sinistro, la Compagnia applica una franchigia di 200 euro.

Indennità aggiuntiva per interruzione di attività

La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l'inattività superi i 3 giorni.



COPERTURA FURTO E RAPINA

12.2 Limiti Furto e Rapina

La copertura è valida entro questi limiti:

Furto Contenuto:

- Arredamento diverso da mobilio: fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite della somma assicurata
- Campionario: 10% della somma assicurata con il limite di 10.000 euro

Inoltre, la Compagnia applica uno scoperto del 20% per i danni materiali e diretti da furto con introduzione nei locali tramite scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte all'articolo 10.4 Furto Contenuto lettera a) punto 1 o con la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Il furto di fissi e infissi e i danni ai locali e ai fissi e infissi, sono coperti fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il massimo di 5.000 euro per sinistro, anche se il totale dell'indennizzo supera le somme assicurate.

La sottrazione dei valori relativi all'attività assicurata è coperta se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni e in caso di sinistro il 10% del danno rimane a carico dell'Assicurato.

Lo scoperto non si applica ai danni descritti nelle garanzie dell'articolo 10.4 Furto Contenuto relativamente al furto di fissi e infissi e ai danni ai locali.

Valori:

- denaro riposto fuori dai mezzi di custodia: fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo
- denaro riposto nei mezzi di custodia: fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo. La garanzia Furto Contenuto è valida se i valori sono sottratti con effrazione o asportazione del mezzo di custodia o con uso di chiavi false.

Contenuto nelle pertinenze:

fino al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo.

Spese

Le spese sono rimborsate:

- fino a 5.000 euro per periodo assicurativo per il rifacimento degli enti particolari
- fino a 3.000 euro per spese di duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso
- fino a 1.000 euro per sinistro per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione
- fino a 1.000 euro per sinistro per spese sanitarie sostenute in conseguenza di uno scippo o una rapina anche in caso di trasporto di valori.

Il rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'ufficio subiti dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato è garantito solo se la sostituzione avviene entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a 500 euro per periodo assicurativo.

Centro commerciale/artigianale

Nel caso in cui l'ubicazione dell'ufficio non corrisponda a quanto dichiarato alla sottoscrizione e riportato nel modulo di polizza, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.



COPERTURA VETRI E INSEGNE

12.3 Limiti Vetri e Insegne

I danni alle cose collocate nei locali dell'ufficio dovuti a rottura di vetri e insegne assicurati sono coperti fino al 30% dell'indennizzo anche se supera la somma assicurata.

COPERTURA FENOMENO ELETTRICO ED ELETTRONICA

12.4 Limiti Fenomeno elettrico ed elettronica

Per quantificare il danno, la stima con il criterio del valore a nuovo non è effettuata:

- per i beni che hanno oltre 3 anni di età
- per le apparecchiature elettroniche o per i relativi pezzi di ricambio che non sono più in fabbricazione o comunque disponibili per i quali si stima il valore al momento del sinistro.



Facciamo chiarezza

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, del grado di vetustà, dell'uso, dello stato di conservazione e di altri eventuali degni.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
- per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.

12.4.1 Limiti Fenomeno elettrico

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

12.4.2 Limiti Elettronica

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Lo scoperto non si applica ai danni descritti all'articolo 10.9 Elettronica relativamente a:

- conduttori esterni
- spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso
- spese sostituzione provvisoria

Conduttori esterni

I danni sono coperti fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 3.000 euro per sinistro.

Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso.

Si rimborsano le spese solo se effettuate entro un anno dal sinistro, complessivamente fino al 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 3.000 euro per sinistro.

Spese sostituzione provvisoria

Il rimborso delle spese per la sostituzione provvisoria delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è garantito fino a 1.500 euro per periodo assicurativo, esclusi i primi 3 giorni.



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

12.5 Limiti Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

Per i danni:

- da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi/uffici, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
- da inquinamento accidentale la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro.
- da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà dell'Assicurato o da lui posseduti, in caso di sinistro, la Compagnia applica per danni a cose uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
- a cose di clienti e frequentatori in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.
- a veicoli nel parcheggio o in deposito, in caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 100 euro per ogni veicolo danneggiato.

Se al momento del sinistro, il numero degli addetti effettivi risulta superiore a quello dichiarato nel modulo di polizza, tenendo conto della tolleranza di 2 addetti in più, e ciò comporta l'attribuzione dello scaglione successivo, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

scaglione successivo: se in polizza il numero di addetti è 8 e al momento del sinistro ne risultano 10, allora il risarcimento sarà al 100%.

Se in polizza il numero di addetti è 8 e al momento del sinistro ne risultano 11, allora il risarcimento sarà dell'80%

Scaglione	Numero addetti	Scaglione	Numero addetti
1	da 1 a 5	6	da 26 a 30
2	da 6 a 10	7	da 31 a 35
3	da 11 a 15	8	da 36 a 40
4	da 16 a 20	9	da 41 a 45
5	da 21 a 25	10	da 46 a 50

12.5.1 Limiti Garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - RCO

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 2.500 euro per persona infortunata.

Lavoratori occasionali

In caso di sinistro, se il numero dei lavoratori occasionali è superiore al limite previsto, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni lavoratore occasionale eccedente tale limite.

Responsabilità Civile - proprietà del fabbricato

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

La garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla committenza dei lavori di straordinaria manutenzione opera alla condizione che tali lavori siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, la operatività della garanzia è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le imprese esecutrici dei lavori risultino in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori
- 2) siano stati designati con specifico e formale incarico i responsabili dei lavori, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ed ogni altra figura di garanzia prevista dalla normativa sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
- 3) i predetti soggetti siano lavoratori autonomi o professionisti e non prestatori di lavoro del Contraente.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga della Compagnia nei confronti dei responsabili.



COPERTURA TUTELA LEGALE

12.6 Limiti Tutela legale

Se il presente contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

L'Assicurato deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia Tutela Legale.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate solo a favore del Contraente.

Nella garanzia Ambito Sicurezza, l'impugnazione di sanzioni pecuniarie copre solo le sanzioni di importo pari o superiore a 250 euro.

L'incarico all'avvocato che opera nell'interesse del proprio Assicurato, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del suo operato.

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, in base alle norme in vigore, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale, ogni altra spesa che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti per legge,

relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Compagnia.



COPERTURA ASSISTENZA

12.7 Limiti Assistenza

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alle prestazioni di seguito indicate:

- **Invio di un vetraio per interventi di emergenza**
Sono a carico dell'Assicurato tutti i costi per l'acquisto del materiale necessario alla riparazione
- **Assistenza per il recupero dei dati informatici**, compresi i costi relativi alla consegna, trasporto e riconsegna del supporto informatico
- **Trasloco**
- **Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutivo**
Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetti. La prestazione è fornita al massimo per 3 volte per anno assicurativo.
- **Invio di medicinali all'estero**
Il costo dei medicinali rimane a carico dell'Assicurato.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Responsabilità Civile

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera per i danni che avvengono in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico.

Assistenza

La garanzia Assistenza ai locali dell'ufficio opera solo in Italia.

L'assistenza medica all'Assicurato in viaggio di lavoro è fornita in Italia a oltre 50 km dall'ufficio e all'estero.

Tutela legale

Le prestazioni operano per le controversie relative a sinistri che siano insorti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trova in questi territori:

- Europa, Regno Unito e Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le impugnazioni di provvedimenti amministrativi, per i reclami alla Autorità competente e per la richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dall'Assicurato in materia di protezione dei dati personali.

Per **Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica**, le prestazioni operano per i danni che si verificano in Italia.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per Tutela Legale e Assistenza per le quali occorre fare riferimento rispettivamente alle relative coperture) il Contraente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:



contattando il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00

per iscritto tramite



email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferibile)



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino



fax: al numero 011.093.1062



consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com

Importante da ricordare!

Mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento, fotografie e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito salvo diversa indicazione della Compagnia



Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

14.1.1 Responsabilità civile

L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve cercare una soluzione amichevole della controversia sul danno e deve sempre astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Responsabilità Civile tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia in tutti i casi previsti dalla legge (per i danni previsti dalle coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica), indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia
- mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento, fotografie e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito salvo diversa indicazione della Compagnia.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per affrontare questi obblighi e quanto disposto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento.

riferimenti normativi: art. 1915 del
Codice Civile

14.1.3 Tutela legale

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente:



al numero verde di Intesa Sanpaolo Protezione al n. 800.124.124
(dall'estero +39 02 30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00

per iscritto tramite:



e-mail all'indirizzo: tutela.legale@pec.intesasanpaoloprotezione.com (scelta preferita)



posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. -
Ufficio Tutela Legale - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

La denuncia deve essere comunicata nel momento in cui l'Assicurato ha conoscenza del sinistro e comunque entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione del presente contratto anche in caso di sostituzione.

L'Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, le fotografie, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, la Compagnia non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

14.2 Procedura per la valutazione del danno

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica, l'ammontare del danno è concordato:

- direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata

oppure

- a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando c'è disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata come indicato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale competente del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

14.3 Assistenza

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Struttura Organizzativa i medici che lo hanno visitato o curato dopo il sinistro.

articolo 15. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardo pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

mora: si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

articolo 16. Mandato dei periti

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che hanno aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 17. Esagerazione dolosa del danno

Nel caso della copertura Incendio e altri eventi materiali, Furto e rapina, Vetri e insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

articolo 18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

Per le Coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Fenomeno elettrico ed Elettronica, se la somma degli indennizzi non supera l'ammontare del danno, ciascuna Compagnia pagherà soltanto la propria quota calcolata in modo autonomo secondo il proprio contratto.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. È comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

obbligo solidale: stabilisce che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, cioè: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito

articolo 19. Riduzione e facoltà di reintegro delle somme assicurate

Per le garanzie Furto e Rapina e Fenomeno elettrico ed Elettronica, a seguito del pagamento di un sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo indicati nel contratto vengono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.

Il Contraente può integrare la somma assicurata che è stata ridotta a seguito del sinistro

indennizzato, pagandone il premio di differenza. Le somme assicurate vengono quindi automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo compreso tra la data del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo.
 Ciò è possibile una sola volta per periodo assicurativo.
 Resta valido quanto previsto dall'articolo 9.3. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

articolo 20. Gestione del sinistro

La copertura è prestata a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro indennizzabile, all'Assicurato verrà pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in cui l'indennizzo può avvenire fino alla concorrenza della somma assicurata riportata nel modulo di polizza, senza tenere conto dell'effettivo valore dei beni assicurati.

Un esempio:

Valore totale del Contenuto presente nel fabbricato	40.000 euro
Somma assicurata per il Furto Contenuto	20.000 euro
Danno subito a seguito di furto	30.000 euro

Con il Furto Contenuto prestato a Primo Rischio Assoluto, la polizza indennizza fino al raggiungimento della somma assicurata di 20.000 euro.

20.1 Clausola raccordo franchigie

Nel caso in cui un unico evento abbia interessato più garanzie che prevedono applicazione di franchigie diverse, si applicherà un'unica franchigia, pari a quella più elevata. A tale fine si considerano franchigie anche gli importi derivanti dall'applicazione dell'eventuale scoperto sul danno indennizzabile.

20.2 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali

20.2.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Fabbricato** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle parti danneggiate in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto in caso di danno totale.

Il pagamento dell'indennizzo, nella fase iniziale, è pari al valore del fabbricato distrutto o danneggiato al momento del sinistro: si calcola applicando alla stima di cui si parla al punto a) un degrado stabilito in base alla vetustà, allo stato di conservazione, al tipo di costruzione, all'ubicazione e all'uso.

La Compagnia rimborsa al Contraente o all'Assicurato la somma restante per raggiungere l'indennità a nuovo, cioè la differenza tra la stima del fabbricato a valore a nuovo e quella al momento del sinistro, solo se la ricostruzione o la riparazione saranno ultimate entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, fatta eccezione per i ritardi dovuti a legittimi impedimenti.

L'Indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro in caso di impianti del fabbricato danneggiati o per i relativi pezzi di ricambio che non siano più in fabbricazione o comunque disponibili.

attenzione: il valore di ricostruzione non è il valore commerciale del bene al momento del sinistro

b) **Contenuto** (stima con criterio di valore a nuovo).

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'Indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

- 1) per quei beni che abbiano più di 15 anni
- 2) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche che abbiano più di 3 anni
- 3) per le apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate o per i relativi pezzi di ricambio che non siano più in fabbricazione o comunque disponibili
- 4) per gli impianti del fabbricato danneggiati o per i relativi pezzi di ricambio che non siano più in fabbricazione o comunque disponibili.

c) per i documenti personali si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento

d) per i valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

e) per i titoli di credito:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, a causa della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Relativamente alle cose facenti parte il campionario, si precisa che la valorizzazione degli stessi avverrà secondo il criterio del valore al momento del sinistro.

20.2.2 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se il danno accertato dalla Compagnia è superiore a 25.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.3 Gestione del sinistro Furto e Rapina

20.3.1 Quantificazione del danno

Si effettua secondo i seguenti criteri:

- a) per il **Contenuto** l'indennizzo è calcolato in base al valore delle cose sottratte o danneggiate al momento del sinistro
- b) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento
- c) per i **valori**, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi
- d) per i **titoli di credito**:
 - la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
 - l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
 - il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Relativamente alle cose facenti parte il campionario, si precisa che la valorizzazione degli stessi avverrà secondo il criterio del valore al momento del sinistro.

da sapere: il valore nominale di un titolo di credito è l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

effetti cambiari: uno degli effetti cambiari più utilizzati in Italia è la cambiale. L'azione cambiaria è l'azione giudiziale che spetta al creditore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando, alla sua presentazione, il pagamento è rifiutato

20.3.2 Recupero dei beni

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione parziale, il valore del bene recuperato spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. Il Contraente può chiedere di rientrare in possesso dei beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.

20.3.3 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se superiore a 10.000 euro e solo in assenza di contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.4 Gestione del sinistro Vetri e Insegne

20.4.1 Quantificazione del danno

La quantificazione dei danni subiti da vetri e insegne si basa sul costo necessario alla loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche.

20.4.2 Sinistri relativi a più coperture

In caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle Coperture Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, se acquistati, la Compagnia indennizza per queste coperture solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della Copertura Vetri e Insegne.

20.5 Gestione del sinistro Fenomeno elettrico ed Elettronica

20.5.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno per le apparecchiature elettriche ed elettroniche si effettua in base al criterio del valore a nuovo.

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle apparecchiature elettroniche danneggiate nello stato funzionale in cui erano prima del sinistro
- in caso di danno totale, il costo per la sostituzione delle apparecchiature elettroniche distrutte con altre nuove, uguali o con caratteristiche equivalenti.

L'indennizzo non può superare il doppio del valore che le apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

20.5.2 Sinistri relativi a più coperture

In caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle coperture Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, se acquistati, la Compagnia indennizza per queste coperture solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della copertura Fenomeno elettrico ed Elettronica.

20.6 Gestione del sinistro Responsabilità Civile

20.6.1 Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritali

La Compagnia, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso
- può fornire l'assistenza all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

da sapere: ad esempio nel caso in cui l'Assicurato non abbia denunciato il sinistro nei termini richiesti e sia già stato citato in giudizio dal danneggiato

riferimenti normativi: art.1917, 3° comma Codice Civile

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

20.7 Gestione del sinistro Tutela legale

20.7.1 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza si intende la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nell'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'Ambito Sicurezza, ad eccezione dell'omicidio colposo, delle lesioni colpose o dei delitti dolosi, per i quali si considera la violazione o presunta violazione della norma di legge.

Ai fini della garanzia Ambito Sicurezza, la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza è quella del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'Ambito Sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili a un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sono coperti i sinistri che siano avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi. Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

20.7.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Compagnia verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita dalla Compagnia che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, la Compagnia verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

L'incarico all'avvocato o al perito, che opera nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto la Compagnia non è responsabile del loro operato. Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate dalla Compagnia.

La Compagnia può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che la Compagnia assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, la Compagnia rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento. Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Disaccordo con la Compagnia e conflitto di interesse

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitrato, indipendentemente dall'esito.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

20.8 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando:



dall'Italia: 800.124.124
dall'estero: 02.30.32.80.13

indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando la Struttura Organizzativa
- la prestazione di cui necessita
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai documenti giustificativi in originale – a:



rimborsi.assistenza@blueassistance.it (modalità consigliata)



Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Presso Blue Assistance S.p.A.
Via San Dalmazzo 20/A - 10122 Torino

GLOSSARIO

ADDETTI

Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i familiari coadiuvanti e i soci che partecipano allo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Non sono considerati addetti i soci di solo capitale che non operano nell'ufficio.

Sono escluse le persone fisiche titolari di partita IVA nonché gli appaltatori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica protetta dalla polizza, esposta al rischio per cui si è deciso di ricorrere ad una copertura assicurativa.

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

• CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato, calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

• DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

Il Fabbricato deve essere:

- adibito ad attività d'ufficio esercitate esclusivamente dal Contraente/Assicurato, e non può essere vuoto o inoccupato
- non comunicante con altre attività o abitazioni o magazzini/deposito merci, anche di terzi
- regolarmente accatastato e conforme alle vigenti norme urbanistiche
- conforme in ogni sua parte (ivi inclusi, senza alcuna limitazione, gli impianti fissi del Fabbricato) alle vigenti normative costruttive e realizzative
- non in corso di costruzione o ristrutturazione (solo se comporta sospensione dell'attività)
- in buone condizioni di statica e manutenzione (ossia che presenti vizi che possono diminuirne l'idoneità all'uso)
- privo di merci
- privo di esplosivi in quantità superiore a 1Kg. e infiammabili in quantità superiore a 500 Kg

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale, Direzione Generale e Uffici Amministrativi Via San Francesco d'Assisi, 10 10122 Torino.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni e immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTENUTO

L'insieme dei beni inerenti all'attività assicurata e posti all'interno dei locali dell'ufficio / studio professionale, distinti in:

- **Apparecchiature dell'ufficio:** strumenti professionali dell'attività esercitata, non al servizio del fabbricato, che abbiano componenti elettriche e elettroniche. Sono compresi computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche e router e ogni altra apparecchiatura professionale normalmente utilizzata per lo svolgimento dell'attività assicurata.
Sono esclusi tablet, smartphone, cellulari e droni
- **Arredamento** in genere, compreso il mobilio, nonché gli apparecchi elettrici ed elettrodomestici
- **Campionario:** articoli promozionali o merci a scopo illustrativo, pubblicitario o propagandistico non destinati alla vendita (sono esclusi i preziosi)
- **Enti particolari:** archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili
- **Oggetti ed effetti personali** degli addetti
- **Preziosi:** gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose
- **Valori:** denaro, valori bollati, buoni pasto, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentino valori, pertinenti l'ufficio o di uso personale degli addetti.

Sono considerate Contenuto le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate dall'Assicurato al fabbricato preso in affitto per l'attività d'ufficio, se non è stata acquistata la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) o Fabbricato in locazione (garanzia estesa).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di polizza con Intesa Sanpaolo Protezione accettandone tutte le clausole e condizioni, e si impegna a versare il premio ad ogni annualità di polizza.

COSE

Oggetti materiali, mobili e immobili, compresi gli animali.

DANNO ACCERTATO

Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto di franchigie e scoperti né di limiti e sottolimiti massimi di indennizzo/risarcimento eventualmente previsti.

DOCUMENTI PERSONALI

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

La costruzione edile (o una sua porzione) con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili, in cui si esercita l'attività assicurata indicata nel modulo di polizza, escluso il terreno.

Sono compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura
- fissi e infissi
- vetri
- installazioni e impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- ascensori e montacarichi
- centrali termiche, caldaie per il riscaldamento autonomo, antenne, cabine elettriche
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne e tettoie
- pertinenze entro la provincia dell'ubicazione del rischio o entro un massimo di 15km
- tende esterne, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato.

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (per es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di indennizzo/risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la franchigia al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sono considerati infiammabili:

- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di esplosivi
 - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
 - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali
 - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno
 - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.
-

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INSEGNE

Targa, cartello o scritta distintiva, collocata all'esterno o all'interno dei luoghi dove si esercita un'attività.

IVASS

L'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MEZZO DI CUSTODIA

La cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio.

Se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.

NON COMBUSTIBILI

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Sono considerati non combustibili:

- cemento e cemento armato
 - pietre, vetro, laterizi, metalli
 - pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili) altri materiali che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
-

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

PERTINENZE

Gli archivi, le cantine, le soffitte e i box, situati anche in corpi separati o in locali non comunicanti con il fabbricato principale dell'ufficio assicurato, purché il fabbricato di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive e i mezzi di chiusura richiesti.

Sono coperte se poste negli spazi adiacenti al fabbricato, entro la provincia dell'ubicazione del rischio o entro un massimo di 15km.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PRESTATORE DI LAVORO

Sono considerati prestatori di lavoro i collaboratori a qualsiasi titolo che partecipino allo svolgimento dell'attività dell'ufficio purché in regola con le rispettive norme di legge. Sono considerati prestatori di lavoro anche praticanti, borsisti, tirocinanti, stagisti.

PREZIOSI

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO

Il furto commesso strappando il bene a portata di mano o indosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale. Qualora nel contratto siano previsti importi massimi di indennizzo/risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo lo scoperto al danno accertato prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di Sinistro.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese relative al processo che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (articolo 535 del Codice di Procedura Penale)
 - in un giudizio civile, devono essere pagate dalle Parti e che, a conclusione del giudizio, in caso di soccombenza devono essere rimborsate dalla parte soccombente.
-

SPESE SANITARIE

Le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (per la copertura Assistenza)

La struttura di BLUE ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

SUPPORTI INFORMATICI

Materiali per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

L'indirizzo presso cui il Contraente svolge l'attività dichiarata in polizza.

UFFICIO

I locali in cui il Contraente svolge la sua attività professionale o di rappresentanza.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore del bene, tenendo conto del deprezzamento, grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
 - per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati
-

VEICOLI

Secondo il codice della strada articolo 46, si intendono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie dettagliatamente definite nell'articolo 47, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
 - b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
-

VETRI

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, materiale plastico/sintetico rigido, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.

VETRI ANTISFONDAMENTO

I vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Allegato 1			
Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto	
Incendio e altri eventi materiali	Fabbricato di proprietà/ in locazione/ in locazione (garanzia estesa)	Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto: 10% della somma assicurata con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo	-
	Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto: 10% della somma assicurata con il massimo di € 100.000 per periodo assicurativo Arredamento diverso da mobilio: € 15.000 per singolo oggetto Campionario: 15% della somma assicurata con il limite di € 15.000 Valori: 5% della somma assicurata con il limite di € 15.000 Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di € 25.000 	-
	Danni causati dall'acqua	<ul style="list-style-type: none"> Fino a € 30.000 per periodo assicurativo per fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per rottura accidentale di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, di pluviali e grondaie Fino a € 2.500 per periodo assicurativo per fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi a seguito di rottura accidentale delle tubazioni interrate Fino a € 30.000 per periodo assicurativo per danni da occlusione di condutture, pluviali e grondaie, trabocco e rigurgito dell'impianto fognario, occlusione di pluviali e grondaie da grandine e neve Fino a € 2.500 per periodo assicurativo per danni causati da gelo Fino a € 2.500 per sinistro con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo per le spese di ricerca e ripristino Fino a € 2.500 per periodo assicurativo per le spese di ricerca e ripristino delle tubazioni interrate 	Franchigia € 250
	Fenomeni atmosferici	Tende, insegne fino a € 3.000 per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 250
		Grandine su enti all'esterno fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 30.000 per periodo assicurativo	
		Sovraccarico di neve fino al 50% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 500.000 per periodo assicurativo	
	Atti vandalici e dolosi	80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato, Contenuto (limite ridotto al 50% della somma assicurata per il Fabbricato e Contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo) per periodo assicurativo	Franchigia € 200
	Spese per trasloco e ricollocamento contenuto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000 per periodo assicurativo	-
Spese per la riprogettazione del fabbricato			

	Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
	Spese rifacimento documenti personali o di terzi	€ 5.000 per periodo assicurativo	-
	Spese rifacimento enti particolari		
	Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
	Spese per perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di € 2.500 per periodo assicurativo	-
	Spese per ricerca rottura e riparazione di condutture del gas	€ 5.000 per periodo assicurativo	-
Furto e rapina	Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
	Furto Contenuto	<ul style="list-style-type: none"> Arredamento diverso da mobilio: entro il limite della somma assicurata € 15.000 per singolo oggetto Campionario: 10% della somma assicurata con il limite di € 10.000 	-
		Valori: <ul style="list-style-type: none"> Denaro riposto fuori dai mezzi di custodia fino al 10% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 1.500 per periodo assicurativo Denaro riposto nei mezzi di custodia fino al 20% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 3.000 per periodo assicurativo 	
		Contenuto nelle pertinenze: Fino al 30% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 15.000 per periodo assicurativo	
		sottrazione di valori durante il trasporto: Fino al 10% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 2.000 per periodo assicurativo	
	Furto con scasso o effrazione	-	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o rottura di vetro non antisfondamento
	Sottrazione di valori durante il trasporto	Fino a 1.000 euro per spese sanitarie conseguenti a infortunio subito durante lo scippo o la rapina	
	Scoperto facoltativo furto	-	Scoperto 10% con il massimo di € 2.500
	Furto e danni ai fissi e agli infissi	20% della somma assicurata per il Furto Contenuto con il massimo di € 5.000 per sinistro	-
	Spese rifacimento enti particolari	€ 5.000 per periodo assicurativo	-
Spese di duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso	€ 3.000 per periodo assicurativo	-	

Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Spese sostituzione serrature (entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione)	€ 500 per periodo assicurativo	-
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione	€ 1.000 per sinistro	-
Spese sanitarie conseguenti a infortunio durante una rapina	€ 1.000 per sinistro	-
Centro commerciale/ artigianale	-	Scoperto 10% con il massimo di € 2.500 in caso di ubicazione al di fuori di centro commerciale / artigianale
Impianti di allarme	-	Scoperto 10% con il massimo di € 2.500 per mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto
Custode/servizio di vigilanza	-	Scoperto 10% con il massimo di € 2.500 per assenza di custode/servizio di vigilanza

Vetri e Insegne

Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e delle insegne	30% dell'indennizzo anche se supera la somma assicurata	-

Fenomeno elettrico ed Elettronica

Garanzia / Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Fenomeno elettrico	-	Scoperto 10% con il minimo di € 250
Elettronica	-	Scoperto 10% con il minimo di € 250
Conduttori esterni	10% della somma assicurata per Contenuto con il massimo di € 3.000 per sinistro	-
Spese riacquisto, ricostruzione, duplicazione di supporti informatici, dati, programmi in licenza d'uso	10% della somma assicurata per Contenuto, con il massimo di € 3.000 per sinistro, se effettuate entro un anno dal sinistro	-
Spese sostituzione provvisoria	Fino a € 1.500 per periodo assicurativo	Franchigia 3 giorni

Responsabilità Civile	Garanzia / Evento	Limiti di risarcimento	Franchigia/ Scoperto
	Responsabilità civile verso prestatori di lavoro	-	Franchigia € 2.500 infortuni subiti dai prestatori di lavoro
	Inquinamento accidentale	€ 75.000 per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500
	Interruzione di attività	€ 75.000 per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Danni da incendio, esplosione o scoppio	10% del massimale RCT previsto per sinistro	Scoperto 10% con il minimo di € 250
	Lavoratori occasionali	- fino a 2 unità, se gli addetti sono fino a 10 - fino a 4 unità, se gli addetti sono oltre i 10	-
	Responsabilità Civile - proprietà del fabbricato	-	Franchigia € 250
	Danni a cose di clienti	€ 1.000 per cliente con il massimo di € 10.000 per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 100
	Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito	-	Franchigia € 100 per ogni veicolo

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasampaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com

www.intesasampaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasampaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNICI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasampaolo.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) **Legittimo interesse** (art. 6.1 lettera f) del GDPR)

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito

www.intesasampaolo.protezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possano essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso: paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato; altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

G.U. Unione Europea L 195/5
del 27.7.2010

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).

Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Tale informativa costituisce parte integrante dell'informativa completa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche per finalità assicurative – contrattuali e obblighi di legge contenuta nelle presenti Condizioni di Assicurazione e sul sito internet della Società

SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la "**Società**"), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di "Interessato" – circa l'utilizzo dei Suoi dati personali con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall'Interessato (a esempio: la velocità, la pressione, l'inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:

- esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
- contrastato di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
- rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
- dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.

Modalità di trattamento dei dati

Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.

- La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
- I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
- La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l'intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
- La generazione delle chiavi private di decifrazione dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all'interno di dispositivi sicuri (*Hardware Security Model*) collocati presso le sedi informatiche (*Server Farm*) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digitazione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell'esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
- La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l'esclusiva possibilità di accesso.
- Il soggetto Terzo Fiduciario può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifrazione, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
- L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
- La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l'ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
- I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, i documenti sono conservati a norma, ai sensi del DPCM del 03 dicembre 2013, presso il Gruppo Intesa Sanpaolo, il quale si avvale, per l'esecuzione del servizio, della Società Consortile del Gruppo Intesa Sanpaolo e di società informatiche specializzate nel servizio di conservazione a norma il cui elenco aggiornato è disponibile presso tutte le Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Il trattamento di dati biometrici nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica avviene sulla base delle prescrizioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).

Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell'ambito dell'utilizzo della firma grafometrica è espresso dall'Interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accettazione dell'utilizzo della stessa e ha validità fino alla sua eventuale revoca.

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasanpaoloprotezione.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloprotezione.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. – Privacy – Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino.

Intesa Sanpaolo Protezione ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A. (di seguito "PER"), con sede in Via G.A. Amadeo 59, 20134 Milano, per offrire ai propri Clienti, in caso di Sinistro, un pronto ed efficace servizio per la gestione e la limitazione di danni causati da eventi imprevedibili.

PER offre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, servizi e soluzioni a seguito di Sinistro per la gestione, la limitazione e l'eliminazione dei danni materiali attraverso azioni di pronto intervento come il salvataggio o l'attività di risanamento, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione dei beni e dei fabbricati colpiti da Sinistro.

Oggetto della prestazione fornita da PER

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di Sinistro", i Clienti che hanno acquistato garanzie della **Copertura Incendio e altri eventi materiali e/o della Copertura Furto e Rapina** possono richiedere attraverso PER l'intervento di tecnici specializzati per ricevere assistenza a seguito di Sinistro per danni che hanno colpito:



per la copertura **Incendio e altri eventi materiali**

Fabbricato (sia di proprietà sia in locazione, compresa la garanzia estesa)
Contenuto



per la copertura **Furto e Rapina**

Furto Contenuto

I Clienti possono incaricare PER S.p.A. per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) **messa in sicurezza e limitazione dei danni** causati da
- Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori
 - Fuoriuscita di liquidi
 - Fenomeni atmosferici
 - Atti vandalici e dolosi
 - Furto

b) **salvataggio** di campionario

c) **riparazione** (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) del Fabbricato, di impianti tecnici a servizio del Fabbricato, del Contenuto danneggiati dal Sinistro, **bonifica** delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.

L'attività di assistenza di PER non riguarda invece:

- i danni a persone o a cose di terzi conseguenti a Responsabilità civile dell'Assicurato, salvo quelli riconducibili all'articolo 10.2.7 **Fabbricato in locazione** delle Condizioni di Assicurazione
- le spese relative a onorari di periti e la perdita delle pigioni
- le spese di salvataggio relative a Sinistri non indennizzabili secondo quanto previsto dalle Coperture **Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina**; queste spese possono essere oggetto di accordi separati tra PER e il cliente, con costi a carico di quest'ultimo
- le spese relative al maggior costo di ripristino di beni che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione

Come attivare il servizio di PER in occasione del Sinistro

Il cliente che ha subito un Sinistro che abbia colpito le garanzie indicate nelle coperture di cui sopra può contattare il numero verde 800.124.124 di Intesa Sanpaolo Protezione e richiedere l'intervento di PER affinché venga eseguita l'attività di **salvataggio per la limitazione dei danni materiali** a strutture e contenuti e per la loro **messa in sicurezza**.

PER ricevute le informazioni necessarie (numero di polizza e dati anagrafici) da parte del cliente e verificata la copertura assicurativa effettuerà il primo intervento, entro 24 ore dalla richiesta, con un sopralluogo gratuito ed eseguirà in autonomia esclusivamente l'attività di salvataggio, di limitazione del danno e di messa in sicurezza.

Se il Sinistro è indennizzabile, il costo dell'intervento sarà a carico di Intesa Sanpaolo Protezione secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). In nessun caso verranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.

Denuncia

Denuncia del sinistro

Il cliente, richiesto l'intervento di PER, ha comunque l'obbligo di denunciare il Sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di Sinistro". Intesa Sanpaolo Protezione incaricherà il perito, informandolo dell'avvenuto intervento di PER, che a sua volta ricevuto l'incarico contatterà:

- il cliente per concordare un ulteriore sopralluogo e visionare il danno
- PER al fine di richiedere l'intervento congiunto.

Gestione

Gestione del sinistro

PER effettua con il perito il successivo sopralluogo nel giorno e nell'ora stabiliti. Il perito, valutate le Condizioni di Assicurazione, informa il cliente e PER prima di dare seguito all'esecuzione delle attività d'intervento che si dovessero rendere necessarie per la riparazione dei danni e per la bonifica.

Al termine dell'intervento PER fa sottoscrivere al cliente il verbale di fine lavori che attesta l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori. L'intervento di riparazione e bonifica rimane a carico di Intesa Sanpaolo Protezione. L'esecuzione del sopralluogo e delle operazioni di messa in sicurezza da parte di PER non sono vincolanti per il cliente che ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica. **In ogni caso non saranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.**

DOCUMENTO REDATTO IL 22/10/2022



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28